Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 123° — Numero 51**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 febbraio 1982 **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

1982

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 22 FEBBRAIO 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 gennaio 1982.

Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(733)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **928.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 66 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari sono inseriti i seguenti insegnamenti:

entomologia merceologica;

macchine ed impianti di industrie agrarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **929.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 72, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

terapia pediatrica sistematica;

pneumologia sociale e preventiva;

endocrinochirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **930**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 63 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserita la seguente nuova disciplina:

diplomatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **931**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento complementare « chirurgia riparatrice della mano », contrassegnato col numero 58, muta la denominazione in quella di « chirurgia della mano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **932**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento complementare « calcolatori elettronici e sistemi meccanografici » contrassegnato col numero 2, muta la denominazione con quella di « applicazioni aziendali dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 210

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. **933**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 220, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in « filosofia del diritto », è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

4) filosofia della politica;

5) informatica giuridica;

6) logica giuridica e teoria dell'interpretazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 196

LEGGE 10 febbraio 1982, n. **39**.

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.

Art. 2.
Settori di intervento

L'importo indicato nell'articolo 1 è destinato:

1) per lire 250 miliardi al completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

2) per lire 100 miliardi al completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché al potenziamento dei servizi di bancoposta;

3) per lire 260 miliardi al completamento e alla integrazione della rete *telex* e trasmissione dati;

4) per lire 40 miliardi al rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

5) per lire 350 miliardi al completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché alla costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

6) per lire 350 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

7) per lire 450 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

8) per lire 750 miliardi alla costruzione ed all'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

9) per lire 150 miliardi all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

10) per lire 50 miliardi al potenziamento e allo sviluppo dell'attività scientifica.

Art. 3.
Impegni e stanziamenti

Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata ed indipendentemente dal perfezionamento delle operazioni di credito di cui al successivo articolo 5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Amministrazione.

Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 470 miliardi, di cui lire 60 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, lire 90 miliardi per il completamento delle relative sedi e per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale, lire 10 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, lire 50 miliardi per il completamento e la integrazione della rete *telex* e trasmissione dati, lire 5 miliardi per il rinnovamento e il potenziamento dei centri radio postelegrafonici, lire 30 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati ad uffici di settore e di quartiere, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio, lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di uffici locali, lire 20 miliardi per l'acquisto di mezzi operativi per i trasporti postali e lire 5 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4.
Procedure relative ai programmi

Il programma di interventi straordinari è sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed è quindi approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere il programma di utilizzo delle somme stanziate con la presente legge per acquisire il parere delle commissioni permanenti competenti per materia.

Trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvede all'assunzione dei relativi impegni.

Le eventuali variazioni ai programmi saranno approvate con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni darà comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonché della valutazione, ripartita per annualità, delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

Art. 5.
Finanziamenti

Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente articolo 2 si provvederà con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente articolo 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri.

I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, è concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui.

Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facoltà deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione « è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni » di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata.

Art. 6.
Ammortamenti

Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10.500 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.

Art. 7.
Concessioni

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere al completamento dei previsti programmi di costruzione di alloggi di servizio e di costruzione e ristrutturazione di edifici da adibire a sede di uffici locali con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.

Le concessioni sono accordate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulla base delle convenzioni in corso con la società concessionaria stipulate per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 8.
Alloggi di servizio

Gli alloggi di servizio previsti nel punto 7) del precedente articolo 2 sono realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite e da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case albergo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad acquisire in proprietà, anche direttamente, le aree occorrenti alla costruzione degli alloggi di cui al precedente comma ovvero a richiedere la concessione del diritto di superficie su di esse, anche a tempo determinato. Le dette aree potranno essere acquisite anche al di fuori dei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata anche — entro il limite massimo del quindici per cento degli importi di cui al punto 7) del precedente articolo 2 — a provvedere direttamente allo acquisto di immobili residenziali privati, già costruiti o in corso di costruzione, aventi le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per l'edilizia residenziale convenzionata, anche se ubicati al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è limitata ai primi due anni di attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

La congruità dei prezzi di acquisto è accertata dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Art. 9.
Concessione degli alloggi. Canoni e spese

La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative spese accessorie è effettuata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma.

Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni.

La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio.

Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli alloggi di proprietà delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanerà, con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi di servizio; alle modalità di concessione degli alloggi; alla determinazione del calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione delle graduatorie ed in specie al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare nonché ai benefici già goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in una nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.

In caso di cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di trasferimento in altra sede, la concessione stessa può essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione, per un periodo di tempo la cui durata non può comunque superare i dodici mesi.

Art. 10.
Accelerazione dei programmi

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonché di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con esclusione di quelle indicate nel precedente articolo 8.

La deliberazione del consiglio comunale, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, è adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessità postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario dell'assessorato regionale all'urbanistica.

Le opere e gli interventi previsti dal primo comma del presente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili; ad essi possono applicarsi anche le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà, con proprio decreto, a nominare una commissione cui sarà demandato il compito di promuovere e coordinare le iniziative necessarie per conseguire la disponibilità dei suoli edificatori, o di edifici esistenti da ristrutturare, necessari per la realizzazione delle opere edilizie previste dal programma di interventi straordinari con riguardo al settore di cui al punto 6) del precedente articolo 2.

La commissione ha, inoltre, il compito di verificare i tempi tecnici di realizzazione dei programmi stessi.

La commissione sarà composta da un sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un sostituto avvocato generale dello Stato, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero dei lavori pubblici nonché da un dirigente rappresentante il Ministro per gli affari regionali, da quest'ultimo a ciò delegato.

Della commissione sono chiamati a far parte un rappresentante della regione e del comune di volta in volta interessati.

Agli oneri relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della commissione, se dovuti, si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti a tale titolo nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Agli ispettori generali per i compartimenti, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, è affidato il coordinamento delle attività inerenti la realizzazione dei programmi straordinari di interventi di cui ai punti 7) e 8) del precedente articolo 2, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Art. 11.
Programmi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per l'importo complessivo di lire 400 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987, di cui lire 300 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi « centri nodali », nonché per lo sviluppo di sistemi avanzati di trasmissione impieganti fibre ottiche e lire 100 miliardi per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.

Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di cui al precedente articolo 1, ivi comprese quelle relative al finanziamento delle spese ed al rimborso delle conseguenti anticipazioni, nonché quelle di cui al precedente articolo 9. Al relativo finanziamento potrà provvedersi anche mediante la stipulazione di mutui con istituti di credito esteri.

Gli stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici ed entro di essi dovranno essere contenuti i pagamenti annuali.

Per il 1982 gli stanziamenti sono fissati in lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per la costruzione o l'acquisto di alloggi di servizio.

Per gli esercizi dal 1983 al 1987 gli stanziamenti annuali saranno determinati dalla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa alle operazioni di indebitamento, effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 950 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 12.

Collaudi

L'articolo 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

« Al collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, e dei materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, quando il valore degli impianti e dei materiali ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, i circoli delle costruzioni telegrafiche competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per gli impianti ed i materiali forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al collaudo dei veicoli, dei materiali automobilistici e degli attrezzi di autorimessa e di officina, forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvedono, quando il valore relativo eccede l'importo di lire trecento milioni, le competenti direzioni centrali delle aziende medesime ovvero, quando il valore non ecceda detto importo, gli uffici automezzi delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i veicoli, i materiali e gli attrezzi forniti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Al collaudo delle opere civili delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e degli impianti tecnologici connessi con le opere stesse, provvedono — con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici — la direzione centrale competente per i lavori e per gli impianti tecnologici quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni e gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio, quando il valore non ecceda detto importo.

Al collaudo dei lavori di manutenzione riguardanti le opere civili ed i connessi impianti tecnologici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvedono — con l'osservanza delle norme proprie delle opere eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici — le competenti direzioni centrali delle aziende medesime quando il relativo valore ecceda l'importo di lire trecento milioni, ovvero, se il valore non eccede detto importo, gli uffici lavori e patrimonio delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli ispettorati di zona competenti per territorio per i lavori riguardanti l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In deroga ai precedenti commi, allorché si tratti di impianti, di materiali e di opere di particolare complessità tecnica e funzionale, il collaudo, indipendentemente dal valore degli impianti, dei materiali e delle opere civili, è eseguito dagli organi centrali delle aziende postelegrafoniche secondo le competenze indicate nei precedenti commi.

Per l'effettuazione delle operazioni di collaudo di cui ai precedenti commi possono essere utilizzati impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono.

Per gli impianti, i materiali e i lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 150 milioni, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione.

Per le forniture di apparecchiature speciali, coperte da brevetti o da privativa industriale, o di macchine rientranti nella ordinaria produzione dell'impresa fornite con specifiche garanzie, l'atto di collaudo può essere sostituito da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura effettuata a quanto previsto nella ordinanza nonché l'effettivo funzionamento.

Per gli impianti, i materiali e i lavori, compresi quelli, afferenti le opere civili, di importo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessità tecnica e funzionale, non è richiesto il collaudo; le modalità di accertamento della rispondenza degli impianti, dei materiali e dei lavori all'ordinativo sono stabilite nel regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Con regolamento, approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti commi ».

Art. 13.

Lavori di lieve entità

All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessità tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.

Art. 14.

Competenza dei dirigenti

I limiti di somma indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, sono raddoppiati per i dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 15.

Dotazioni organiche

Il quadro *D* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigen-

ziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, modificato dall'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è sostituito dal quadro *D*, allegato alla presente legge.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire un concorso interno per titoli, integrato da un colloquio, ad un numero di posti pari al 50 per cento di quelli disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, di consigliere del ruolo del personale tecnico delle costruzioni, riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbia prestato lodevole servizio per almeno due anni ed al personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che sia munito del diploma di laurea in ingegneria — sezione edile e meccanica — o in architettura.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370, limitatamente al quadro *C* della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La qualifica di primo dirigente tecnico delle telecomunicazioni e delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili sino al 31 dicembre 1982, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice dirigente o equiparata, in possesso dell'anzianità complessiva di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica superiore a quella di consigliere ed equiparata.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente comma le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I promossi ai sensi dei precedenti commi alla qualifica di primo dirigente, che provengono dalla qualifica ad esaurimento, conservano l'anzianità acquisita in detta qualifica.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo le promozioni alla qualifica di dirigente superiore tecnico delle costruzioni si effettuano prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvederà con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982 e per gli anni successivi.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — DI GIESI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

QUADRO *D*

DIRIGENTI TECNICI DELLE COSTRUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	12	Vice direttore centrale	1
			Ispettore generale per i compartimenti e consigliere ministeriale aggiunto	11
E	Primo dirigente	24	Vice consigliere ministeriale . .	2
			Direttore di divisione	6
			Direttore di ufficio compartimentale	16
		36		

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Norditalia S.p.a. ad estendere l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Norditalia - Compagnia di assicurazione S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 222, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Norditalia - Compagnia di assicurazione S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica ai seguenti rami: altri danni ai beni (limitatamente ai rischi guasti macchine e rischi di montaggio, guasti ad impianti ed apparecchi elettronici, danni subiti dai beni causati da grandine, brina e gelo), perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente al rischio intemperie) nonché alla riassicurazione nei rami danni autorizzati.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(886)

DECRETO 16 febbraio 1982.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione alla società Colonia Versicherung Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 5 agosto 1980 della società Colonia Versicherung Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Repubblica italiana;

Considerato che la società ha designato, come proprio rappresentante generale per l'Italia, il sig. Iti Mihailich;

Viste le condizioni generali di polizza e le tariffe presentate dalla società;

Visto il parere favorevole espresso sul programma di attività da parte dell'autorità di controllo tedesca a norma dell'art. 21 della citata legge n. 295;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 3 dicembre 1981, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione nei rami contraddistinti, nell'allegato I, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, ai numeri 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 con esclusione del rischio « insufficienza di reddito »;

Considerato che la documentazione presentata dalla società per tutti i rami anzidetti soddisfa le condizioni di accesso;

Decreta:

La società Colonia Versicherung Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami infortuni, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere con esclusione del rischio « insufficienza di reddito », nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 16 febbraio 1982

Il Ministro: MARCORA

(887)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano, con sede in Milano;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 28 novembre 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 67, aggiunta della lettera *z*), e 77, lettera *e*), dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano, con sede in Milano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 67. — (*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari;

(*Omissis*).

Art. 77, lettera *e*):

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 68 e 69.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dall'Istituto, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

(836)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale celebrativa delle manifestazioni filateliche nazionali « Riccione '81 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1527 del 15 settembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale da L. 150, celebrativa delle manifestazioni filateliche nazionali « Riccione '81 ».

Detta cartolina è stampata in calcografia e offset, su carta bianca, da 200 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: ottocentomila esemplari; colori: un colore calcografico e sette colori offset.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, in cui figurano una composizione stilizzata di bandiere, la leggenda « MANIFESTAZIONI FILATELICHE NAZIONALI "RICCIONE '81" », la parola «ITALIA» e l'indicazione del valore, « 150 »; in basso a destra, cinque righe di cui quattro punteggiate, di colore giallo, per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, un riquadro con le leggende « CARTOLINA POSTALE », « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con righe punteggiate, per le indicazioni relative al mittente; a sinistra, in basso, è riportato il prospetto stilizzato del Palazzo del Turismo di Riccione, con sovraimpresso un particolare della Fontana dei Delfini che adorna la piazza antistante l'edificio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 155

(614)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **934.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli: uno alla clinica fisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio e uno alla clinica oculistica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 235

DECRETO 7 novembre 1981, n. **935.**

Autorizzazione all'associazione « Amici della Bocconi », in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione « Amici della Bocconi », in Milano, viene autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Milano in viale Maino, n. 35.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 211

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società Anic - S.p.a. di Palermo Anic-fibre S.p.a. di Palermo, Alta S.p.a. stabilimento di Bagnoregio (Viterbo), Carpefin S.p.a. stabilimento di Forlì, Carpol S.p.a. stabilimento di Forlì, Fimat S.p.a. stabilimento di Bagnoregio (Viterbo), Saras Chimica S.p.a. stabilimento di Sarroch (Cagliari), soc. chimica Larderello S.p.a. stabilimento di Saline di Volterra (Pisa) e Larderello (Pisa), Enoxy chimica S.p.a. stabilimento di Ravenna, Terni industrie chimiche S.p.a. stabilimento di Nera Montoro (Terni) e soc. chimica Daunia S.p.a. stabilimento di Monte S. Angelo (Foggia), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 16 novembre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. Compagnia Generale Accumulatori, stabilimento di Melzo che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 settembre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale del 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dima con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 22 ottobre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale del 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli di Milano unità: Direzioni centrali stabilimento pneumatici di Bicocca (Milano) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 22 settembre 1981 al 22 marzo 1982.

Con decreto ministeriale del 5 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Cavi Pirelli S.p.a. di Milano azienda Came Cusano, azienda accessori Cavi Cusano che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 settembre 1981 al 31 dicembre 1981.

(858)

Provvedimento concernente il riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Spagnoli sud, in Perugia.

Con decreto interministeriale 8 febbraio 1982 è stato riconosciuto in provincia di Cosenza il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Spagnoli sud, con sede in Perugia.

(857)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Rinascita 1975 a r.l., in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 11 aprile 1975, rep. n. 420896, reg. soc. n. 1688/75;

2) società cooperativa edilizia Calliope a r.l., in Roma, costituita per rogito Federici in data 17 luglio 1970, rep. numero 49375, reg. soc. n. 3071/70;

3) società cooperativa edilizia Rigel XXXV a r.l., in Roma, costituita per rogito Uriele in data 2 settembre 1970, rep. n. 14522, reg. soc. n. 3193;

4) società cooperativa edilizia Elmes a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 24 novembre 1972, rep. numero 707836, reg. soc. n. 4722;

5) società cooperativa edilizia Cimut a r.l., in Roma, costituita per rogito Celli in data 24 marzo 1970, rep. n. 22590, reg. soc. n. 1483;

6) società cooperativa edilizia Il Giglio 1974 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 20 febbraio 1974, rep. n. 78548, reg. soc. n. 1288/74;

7) società cooperativa edilizia Comunicazione Operativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 16 aprile 1976, rep. n. 44897, reg. soc. n. 1977/76;

8) società cooperativa edilizia Daniela 9001 a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 ottobre 1975, rep. numero 120443, reg. soc. n. 4160/75;

9) società cooperativa edilizia Platax a r.l., in Roma, costituita per rogito Ferdinandi in data 17 giugno 1975, rep. n. 262451, reg. soc. n. 2604/75;

10) società cooperativa edilizia Il Focolare A.C.A.F.I. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi coadiutore di Cavallaro in data 1° aprile 1970, rep. n. 164531, reg. soc. n. 1092/70;

11) società cooperativa Prod. Lav. Concordia a r.l., in Roma, costituita per rogito Ferdinandi coadiutore di Forleo in data 21 settembre 1972, rep. n. 210425, reg. soc. n. 3589/72;

12) società cooperativa edilizia Le Agavi a r.l., in Roma, costituita per rogito Meale in data 30 ottobre 1970, rep. n. 3717, reg. soc. n. 3330/70;

13) società cooperativa edilizia aziendale Elettronica a r.l., in Roma, costituita per rogito Misurale in data 21 giugno 1971, rep. n. 307002, reg. soc. n. 2581/71;

14) società cooperativa edilizia Spes Mea 1971, già, Spes Mea a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 20 novembre 1971, rep. n. 26159, reg. soc. n. 373/72;

15) società cooperativa Prod. Lav. Radio su Roma a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo Elio in data 15 aprile 1977, rep. n. 26768, reg. soc. n. 2257/77;

16) società cooperativa edilizia Sesaso a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 16 novembre 1970, rep. numero 83934, reg. soc. n. 53/71;

17) società cooperativa edilizia Costa del Sole Quarta a r.l., in Roma, costituita per rogito Colabucci coadiutore di Mannella in data 11 settembre 1969, rep. n. 850620, reg. soc. n. 2989;

18) società cooperativa edilizia Grazia II a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 20 dicembre 1973, rep. numero 27924, reg. soc. n. 3254/74;

19) società cooperativa edilizia La Concordia 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fea in data 11 dicembre 1974, rep. n. 590075, reg. soc. n. 5391/54;

20) società cooperativa edilizia Protone a r.l., in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 11 settembre 1972, rep. numero 15700, reg. soc. 3641/72;

21) società cooperativa edilizia Urbana 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fiumara in data 18 febbraio 1972, rep. numero 5903, reg. soc. n. 1043/72;

22) società cooperativa edilizia La Casa negli Olivi a r.l., in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 11 novembre 1970, rep. n. 19537, reg. soc. n. 3667/70;

23) società cooperativa edilizia Pan 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Dobici in data 21 maggio 1971, rep. numero 701016/18607, reg. soc. n. 2258/71;

24) società cooperativa edilizia Gayespond Residence a r.l., in Roma costituita per rogito Varcasia in data 29 ottobre 1971, rep. n. 48794, reg. soc. n. 2734/71;

25) società cooperativa edilizia Biancasonia a r.l., in Roma, costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 10 marzo 1970, rep. n. 3158, reg. soc. n. 852/70;

26) società cooperativa edilizia Mare della Tranquillità a r.l., in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 29 agosto 1969, rep. n. 56437, reg. soc. n. 2979;

27) società cooperativa edilizia Rigel LI a r.l., in Roma, costituita per rogito Uriele in data 30 ottobre 1970, rep. n. 21093, reg. soc. n. 125/71;

28) società cooperativa edilizia Aurora 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 27 novembre 1969, rep. numero 58386, reg. soc. n. 554/70;

29) società cooperativa edilizia La Prima Casa Bella a r.l., in Roma, costituita per rogito Bertone coadiutore di Dobici in data 16 ottobre 1970, rep. n. 671771/17888, reg. soc. n. 3420/70;

30) società cooperativa edilizia Calpurnia a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 8 novembre 1971, rep. n. 20516, reg. soc. n. 71/72.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ariosa a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 8 novembre 1971, rep. n. 8367, reg. soc. 3771/71;

2) società cooperativa edilizia Rigel LIII a r.l., in Roma, costituita per rogito Uriele in data 27 luglio 1970, rep. n. 10344, reg. soc. n. 2973/70;

3) società cooperativa consumo Aradl a r.l., in Roma, costituita per rogito Ventura in data 24 luglio 1975, rep. n. 23102, reg. soc. n. 2717/75;

4) società cooperativa edilizia Roma 20 Terza a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 25 marzo 1975, rep. n. 326199, reg. soc. n. 1374/75;

5) società cooperativa edilizia Akragas Concordia a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 21 maggio 1973, rep. n. 37905, reg. soc. n. 2661/73;

6) società cooperativa edilizia Ilario 1° a r.l., in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 28 ottobre 1969, reg. soc. n. 3335/69, rep. n. 59220/26837;

7) società cooperativa edilizia M.E.S.A. 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 27 luglio 1971, rep. n. 38937, reg. soc. n. 2364/71;

8) società cooperativa edilizia Le Muse 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ciuro coadiutore di Calabresi in data 11 novembre 1970, rep. n. 58487, reg. soc. n. 3389/70;

9) società cooperativa edilizia ACLI Laurentino n. Diciotto a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 25 giugno 1971, rep. n. 7935, reg. soc. n. 2410/71;

10) società cooperativa edilizia Villa Marina a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 20 novembre 1972, rep. n. 1328, reg. soc. n. 3872/74;

11) società cooperativa edilizia Tirreno a r.l., in Roma, costituita per rogito Meale in data 14 febbraio 1970, rep. n. 3937, reg. soc. n. 520/71;

12) società cooperativa edilizia Adriana 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Lucci coadiutore di Casini in data 14 dicembre 1970, rep. n. 284819, reg. soc. n. 303/71;

13) società cooperativa edilizia Tunisia a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 luglio 1973, rep. numero 104344, reg. soc. n. 3909/73;

14) società cooperativa mista ICOS a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 16 giugno 1975, rep. n. 14245, reg. soc. n. 2513/75;

15) società cooperativa edilizia Roma 20 X a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 15 luglio 1975, rep. n. 327895, reg. soc. n. 2734/75;

16) società cooperativa edilizia Paola a r.l., in Roma, costituita per rogito Scuccimarra in data 23 marzo 1971, rep. nucero 5715, reg. soc. n. 1498/71;

17) società cooperativa prod. lav. La Cazzuola a r.l., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 14 marzo 1962, rep. n. 39746, reg. soc. n. 866;

18) società cooperativa edilizia Roma Marittima a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 22 ottobre 1973, rep. n. 105403, reg. soc. n. 5557/73;

19) società cooperativa edilizia Mintaka 9 a r.l., in Roma, costituita per rogito Uriele in data 26 gennaio 1971, rep. n. 29261, reg. soc. n. 1050/71;

20) società cooperativa edilizia Claudia a r.l., in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 22 dicembre 1969, rep. n. 7, reg. soc. 419/70;

21) società cooperativa edilizia Betelgeuse 1975 a r.l., in Roma, costituita per rogito Amati in data 30 settembre 1975, rep. n. 39899, reg. soc. n. 3520/75;

22) società cooperativa edilizia Rigel 1° a r.l., in Roma, costituita per rogito Lucci coadiutore di Schillaci Ventura in data 8 maggio 1968, rep. n. 770904, reg. soc. n. 1838/68;

23) società cooperativa edilizia San Gregorio a r.l., in Roma, costituita per rogito Finazzi in data 8 febbraio 1974, rep. n. 5499, reg. soc. n. 1221/74;

24) società cooperativa edilizia Nuovo Tuscolo a r.l., in Frascati (Roma), costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 8 gennaio 1971, rep. n. 3641, reg. soc. n. 215/71;

25) società cooperativa edilizia Mare Tranquillo a r.l., in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 2 gennaio 1970, rep. n. 80467, reg. soc. n. 256/70;

26) società cooperativa edilizia Infaticabilmente a r.l., in Guidonia (Roma), costituita per rogito Varcasia in data 24 giugno 1971, rep. n. 45343, reg. soc. n. 2440/71;

27) società cooperativa edilizia Residenza Primavera a r.l., in Marino (Roma), costituita per rogito Bandini in data 9 febbraio 1976, rep. n. 103408, reg. soc. n. 142/2118;

28) società cooperativa edilizia Eretina Case Lavoratori a r.l., in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Tassitani in data 19 settembre 1958, rep. n. 8596, reg. soc. n. 542;

29) società cooperativa edilizia Caiano 1974 a r.l., in Nemi (Roma), costituita per rogito Sciumbata coadiutore di Galiano in data 16 gennaio 1974, rep. n. 35882/11430, reg. soc. n. 1858;

30) società cooperativa edilizia Fornacetta a r.l., in S. Marinella (Roma), costituita per rogito Capparella in data 12 febbraio 1966, rep. n. 114001, reg. soc. n. 673/66;

31) società cooperativa mista Colle Petrucci e Colle Affamato a r.l., in Subiaco (Roma), costituita per rogito Campanini in data 23 febbraio 1974, rep. n. 18908, reg. soc. n. 1328/74;

32) società cooperativa mista S. Anna a r.l., in Valmontone (Roma), costituita per rogito Golalelli in data 5 giugno 1971, rep. n. 6612, reg. soc. n. 1469/71;

33) società cooperativa edilizia Bocche di Bonifacio 76 a r.l., in Velletri (Roma), costituita per rogito Pennacchio in data 24 novembre 1976, rep. n. 3802, reg. soc. n. 2237/77.

(765)

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa Edilizia Kinoki a r.l., in Roma, costituita per rogito Gullo in data 16 ottobre 1970, rep. n. 1705, reg. soc. n. 3197;

2) società cooperativa edilizia Parco degli Angeli a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 23 settembre 1971, rep. n. 25089, reg. soc. n. 894/72;

3) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 8 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 23 settembre 1963, rep. n. 64652, reg. soc. n. 2826;

4) società cooperativa edilizia Rigel XXVII a r.l., in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 1° dicembre 1969, rep. n. 850539, reg. soc. n. 222/70;

5) società cooperativa edilizia ABAD a r.l., in Roma, costituita per rogito Savini in data 15 gennaio 1964, rep. n. 184146, reg. soc. n. 1227/64;

6) società cooperativa edilizia Casa Mia Tiburtina a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 6 settembre 1974, rep. n. 19021, reg. soc. n. 1473/74;

7) società cooperativa edilizia Macedonia 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 7 settembre 1972, rep. numero 64496, reg. soc. n. 2562/74;

8) società cooperativa edilizia Santo Salvatore 1973 a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 2 luglio 1972, rep. n. 56487, reg. soc. n. 2232/72;

9) società cooperativa edilizia La Dacia a r.l., in Roma, costituita per rogito Sales in data 15 ottobre 1971, rep. n. 300708, reg. soc. n. 3202/71;

10) società cooperativa edilizia La Sociale Enit 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 10 agosto 1971, rep. n. 8457, reg. soc. n. 2779/71;

11) società coperativa edilizia Lidiana a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 marzo 1974, rep. n. 62671, reg. soc. n. 1728/70;

12) società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., in Roma, costituita per rogito Scuccimarra in data 13 febbraio 1975, rep. n. 15325, reg. soc. n. 1303/75;

13) società cooperativa edilizia Stella a r.l., in Roma, costituita per rogito Celli in data 29 gennaio 1970, rep. n. 21557, reg. soc. n. 722/70;

14) società cooperativa edilizia Antares 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 8 febbraio 1972, rep. n. 63312, reg. soc. n. 1400/72;

15) società cooperativa edilizia Risparmio e Progresso a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 23 ottobre 1975, rep. n. 120444, reg. soc. n. 4158/75;

16) società cooperativa edilizia San Lorenzo Primo a r.l., in Roma, costituita per rogito Arrà in data 21 ottobre 1969, rep. n. 19445, reg. soc. n. 3800/69;

17) società cooperativa edilizia Ausonia Marina a r.l., in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 8 marzo 1963, rep. n. 46779, reg. soc. n. 973;

18) società cooperativa edilizia Soratte 73 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 26 setembre 1973, rep. numero 66875, reg. soc. n. 5205/73;

19) società cooperativa edilizia Koala a r.l., in Roma, costituita per rogito Clemente Michelangelo-coadiutore Moscatelli in data 21 novembre 1973, rep. n. 56718/9353, reg. soc. n. 4973/73;

20) società cooperativa edilizia l'Altra Roma a r.l., in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 6 dicembre 1976, rep. numero 1945, reg. soc. n. 525/77;

21) società cooperativa consumo Le Cincie a r.l., in Subiaco (Roma), costituita per rogito Janiri in data 7 ottobre 1975, rep. n. 997509, reg. soc. n. 3897/75;

22) società cooperativa edilizia Volantanas a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 18 dicembre 1969, rep. n. 4779, reg. soc. n. 125/70;

23) società cooperativa edilizia Minerva 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ciuro-coadiutore di Calabresi in data 11 novembre 1970, rep. n. 58496, reg. soc. n. 3390/70;

24) società cooperativa edilizia Domus 16 a r.l., in Roma, costituita per rogito De Carli in data 2 ottobre 1973, rep. numero 138099, reg soc. n. 5023/73;

25) società cooperativa edilizia Olimpia 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ciuro coadiutore di Calabresi in data 11 novembre 1970, rep. n. 58490, reg. soc. n. 3392/70;

26) società cooperativa edilizia San Biagio a r.l., in Roma, costituita per rogito Quaranta in data 16 febbraio 1968, rep. n. 407, reg. soc. n. 617/68;

27) società cooperativa edilizia Panphili 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 9 novembre 1970, rep. numero 36968, reg. soc. n. 3277/70;

28) società cooperativa edilizia Teresa a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Bissi in data 14 febbraio 1977, reg. n. 2752, reg. soc. n. 2288;

29) società cooperativa edilizia Rosalba a r.l., in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 24 ottobre 1972, rep. n. 12695, reg. soc. n. 299/72;

30) società cooperativa mista Ente per lo sviluppo turistico di Cardito e delle Mainarde a r.l., in Vallerotonda (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 13 febbraio 1971, rep. n. 40496, reg soc. n. 207/71.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Il Sole a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 10 febbraio 1972, rep. n. 13425, reg. soc. n. 1963;

2) società cooperativa mista consorzio di garanzia collettiva Fidi tra gli albergatori della provincia di Viterbo a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Traversi in data 31 luglio 1975, rep. n. 33532, reg. soc. n. 2448;

3) società cooperativa edilizia Telesia a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 20 maggio 1975, rep. n. 25925, reg. soc. n. 2401;

4) società cooperativa edilizia Desireè a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Tesserini in data 6 maggio 1971, rep. n. 28, reg. soc. n. 1906;

5) società cooperativa edilizia S. Michele in Teverina a r.l., in Viterbo costituita per rogito Bartoli in data 15 luglio 1975, rep. n. 26314, reg. soc. n. 2432;

6) società cooperativa edilizia S. Giuseppe a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 4 giugno 1973, rep. n. 20733, reg. soc. n. 2141;

7) società cooperativa edilizia Sidera a r.l., in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 29 ottobre 1970, rep. n. 93687, reg. soc. n. 1871;

8) società cooperativa edilizia A.P.I. a r.l., in Viterbo costituita per rogito Bartoli in data 5 giugno 1973, rep. n. 20739, reg. soc. n. 2150;

9) società cooperativa edilizia Fescennia 1974 a r.l., con sede in Corchiano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 22 marzo 1974, rep. n. 13670, reg. soc. n. 2260;

10) società cooperativa edilizia Maria Rita a r.l., in Latina, costituita per rogito Corbò in data 25 gennaio 1963, rep. n. 33495, reg. soc. n. 30/63;

11) società cooperativa edilizia La Margherita a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 19 dicembre 1973, rep. n. 11458, reg. soc. n. 3836;

12) società cooperativa edilizia Augusta a r.l., in Latina, costituita per rogito Corbò in data 24 marzo 1971, rep. n. 92140, reg. soc. n. 2855;

13) società cooperativa edilizia Sociale a r.l., in Latina, costituita per rogito Fiore in data 17 giugno 1975, rep. n. 116637, reg. soc. n. 4437;

14) società cooperativa edilizia Il Tulipano a r.l., in Latina, costituita per rogito Varcasia in data 19 luglio 1966, rep. n. 13624, reg. soc. n. 110/66;

15) società cooperativa edilizia Solaris a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 14 maggio 1975, rep. n. 16111, reg. soc. n. 4383;

16) società coperativa edilizia Dalia a r.l., in Latina, costituita per rogito Fiore in data 14 marzo 1974, rep. n. 112907, reg. soc. n. 3987;

17) società cooperativa edilizia Focolare a r.l., in Latina, costituita per rogito Orsini in data 6 marzo 1975, rep. n. 81087, reg. soc. n. 4332;

18) società cooperativa edilizia Stella Alpina a r.l., in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 15 febbraio 1973, rep. n. 93017, reg. soc. n. 3544;

19) società cooperativa edilizia Nuvola Bianca a r.l., in Cisterna (Latina), costituita per rogito Fiore in data 14 maggio 1975, rep. n. 116387, reg. soc. n. 4403;

20) società cooperativa edilizia Familiare a r.l., in Fondi (Latina), costituita per rogito Ermanno Fiore in data 19 agosto 1972, rep. n. 86886, reg. soc. n. 3270;

21) società cooperativa edilizia Nido Operaio a r.l., in Fondi (Latina), costituita per rogito Fiore in data 14 settembre 1972, rep. n. 88372, reg. soc. n 3292;

22) società cooperativa edilizia Casa dei Giovani a r.l., in Pontinia (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 11 novembre 1973, rep. n. 10974, reg. soc. n. 3850;

23) società cooperativa edilizia Pestello Cinque a r.l., in Sermoneta (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 23 giugno 1975, rep. n. 16515, reg. soc. n. 4424;

24) società cooperativa edilizia Margutta a r.l., in Sezze (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 27 marzo 1973, rep. n. 30, reg. soc. n. 3583;

25) società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Bizzarri in data 1° maggio 1960, rep. n. 12954/2417, reg. soc. n. 1140;

26) società cooperativa edilizia Habitat a r.l., in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 16 aprile 1971, rep. n. 29355, reg. soc. n. 2884;

27) società cooperativa edilizia La Ginestra a r.l., in Terracina (Latina), costituita per rogito Fiore in data 28 maggio 1974, rep. n. 113706, reg. soc. n. 4093;

28) società cooperativa edilizia Alba a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Seraschi in data 27 dicembre 1973, rep. n. 29966, reg. soc. n. 1804;

29) società cooperativa edilizia S. Antonio a r.l., in Arce, (Frosinone), costituita per rogito Loyola in data 9 ottobre 1974, rep. n. 35736, reg. soc. n. 486;

30) società cooperativa edilizia La Torre a r.l., in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 5 gennaio 1969, rep. n. 21060, reg. soc. n. 1244;

31) società cooperativa edilizia Il Ponte a r.l., in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 4 dicembre 1972, rep. n. 28190, reg. soc. n. 1637;

32) società cooperativa edilizia Belsito a r.l., in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 17 marzo 1969, rep. n. 21462, reg. soc. n. 1251;

33) società cooperativa edilizia Venere a r.l., in Rieti, costituita per rogito Cicconetti in data 15 luglio 1975, rep. n. 7004, reg. soc. n. 1055;

34) società cooperativa edilizia C.A.O.S. - Cooperativa amici operatori sinceri a r.l., in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 22 novembre 1975, rep. n. 35849, reg. soc. n. 1118;

35) società cooperativa edilizia Valle Santa a r.l., in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 21 novembre 1975, rep. n. 35845, reg. soc. n. 1117;

36) società cooperativa edilizia Coter a r.l., in S. Rufina di Cittaducale (Rieti), costituita per rogito Gianfelice in data 3 dicembre 1973, rep. n. 32237, reg. soc. n. 931.

(762)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 19 novembre 1981. Legge 14 maggio 1981, n. 219. Rettifica alla deliberazione 7 agosto 1981 (Ministero dei lavori pubblici).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Vista la propria delibera in data 7 agosto 1981, con la quale si è provveduto ad una prima ripartizione di risorse tra le amministrazioni statali, quale anticipazione a fronte dei programmi urgenti di competenza delle amministrazioni stesse;

Considerato che con la predetta delibera è stata assegnata al Ministro dei lavori pubblici anche la somma di lire 10.000 milioni per la ricostruzione del patrimonio culturale ed artistico;

Viste le note n. 1126 in data 3 settembre 1981 e n. 1249 in data 9 ottobre 1981 del predetto Ministero dei lavori pubblici, con le quali si rappresenta l'opportunità di rettificare la dizione usata nella citata delibera del 7 agosto 1981 per quanto attiene alla destinazione delle menzionate somme di lire 10 miliardi;

Ritenuto che detta opportunità effettivamente sussiste;

Delibera:

La dizione « Ministero dei lavori pubblici - Patrimonio culturale ed artistico: L. 10.000.000.000 », di cui al dispositivo della delibera CIPE in data 7 agosto 1981, viene sostituito dalla seguente: « Ministero dei lavori pubblici - Immobili di interesse storico ed artistico ed edifici di culto: L 10.000.000.000 ».

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(877)

Deliberazione 19 novembre 1981. Legge 14 maggio 1981, n. 219. Provvedimenti organici per i territori colpiti dal terremoto. Programma di interventi urgenti del Ministero della difesa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto in particolare l'art. 4, sesto comma, della legge medesima concernente gli interventi urgenti da iniziare con assoluta priorità;

Vista la propria delibera in data 7 agosto 1981 con la quale si è proceduto ad una prima ripartizione, tra le amministrazioni centrali, delle disponibilità definite per l'anno 1981, per la realizzazione dei programmi urgenti di competenza delle amministrazioni medesime;

Vista la nota n. 27930 in data 4 novembre 1981, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto una integrazione dei fondi allo stesso assegnati per le finalità sopra indicate;

Ritenute valide le motivazioni della richiesta;

Delibera:

La somma assegnata al Ministero della difesa per la realizzazione dei programmi urgenti di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge n. 219/81 viene elevata da L. 25.000 milioni a lire 28.780 milioni.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(876)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ampliamento del complesso petrolchimico di Brindisi da attuarsi mediante la ricostruzione dell'impianto P2T presentato dalla S.p.a. Montedison, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77 e dall'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

mutuo diretto: 19.200 milioni di lire; (lettera *a*), art. 4, legge n. 675/77);

contributo sugli interessi per il finanziamento bancario per un massimo di 38.400 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura prevista; (lettera *b*), art. 4 legge numero 675/77);

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 17.160 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Manifattura Cotoniera Monterosa che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 869 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla S.p.a. Safta che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 3.306 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981 il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Cartiera Bosso S.p.a. che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.273 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

(891)

Direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha stabilito che la verifica di cui al primo comma del punto 4. della propria delibera in data 31 maggio 1977 è limitata alle iniziative che comportino nuovi investimenti fissi superiori a 4 miliardi di lire.

(893)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 8 febbraio 1982 il Banco di credito siciliano S.p.a., con sede in Canicattì (Agrigento), è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(821)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 17 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1273,80	1273,80	1273,75	1273,80	1271,75	1272 —	1273,70	1273,80	1273,80	1273,80
Dollaro canadase	1047,60	1047,60	1048 —	1047,60	1046 —	1049 —	1047,80	1047,60	1047,60	1047,60
Marco germanico	533,56	533,56	533,40	533,56	533 —	533 —	533,51	533,56	533,56	533,50
Fiorino olandese	486,66	486,66	486,85	486,66	486,25	486,50	486,82	486,66	486,66	486,83
Franco belga	31,295	31,295	31,30	31,295	31,25	31 —	31,295	31,295	31,295	31,30
Franco francese	210,10	210,10	210,30	210,10	209,90	210 —	209,90	210,10	210,10	210,10
Lira sterlina	2341,20	2341,20	2344 —	2341,20	2340 —	2344 —	2340,10	2341,20	2341,20	2341,20
Lira irlandese	1878,75	1878,75	1880 —	1878,75	1876 —	—	1876 —	1878,75	1878,75	—
Corona danese	162,86	162,86	163,10	162,86	162,60	163 —	162,83	162,86	162,86	162,85
Corona norvegese	212,96	212,96	213 —	212,96	212,80	212,98	212,90	212,96	212,96	212,90
Corona svedese	219,59	219,59	219,70	219,59	219,40	219,85	219,64	219,59	219,59	219,60
Franco svizzero	668,69	668,69	669 —	668,69	668 —	669 —	668,50	668,69	668,69	668,65
Scellino austriaco	76,016	76,016	76,03	76,016	76 —	76 —	75,97	76,016	76,016	76 —
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,25	18,40	18,30	18 —	18,50	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,591	12,591	12,7175	12,591	12,60	12,50	12,59	12,591	12,591	12,60
Yen giapponese	5,327	5,327	5,33	5,327	5,30	5,40	5,325	5,327	5,327	5,30
E.C.U.	1307,16	1307,16	—	1307,16	1307,99	—	1307,16	1307,16	1307,16	—

Media dei titoli del 17 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,150
» 5,50 % » » 1968-83	89,925
» 5,50 % » » 1969-84	83,400
» 6 % » » 1970-85	77,125
» 6 % » » 1971-86	73 —
» 6 % » » 1972-87	75,600
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	68,750
» 10 % » » 1977-92	77,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,925
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,775
» » » » 1- 5-1979/82	99,700
» » » » 1- 5-1980/82	99,725
» » » » 1- 6-1980/82	99,625
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,775
» » » » 1- 8-1980/82	99,750
» » » » 1-10-1979/82	99,475
» » » » 1-10-1980/82	99,425
» » » » 1-12-1980/82	99,325
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,250
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,625
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 15 % 1- 1-1983	96,625
» » » 18 % 1- 7-1983	99,950
» » » 12 % 1-10-1983	88,375
» » » 12 % 1- 1-1984	87,375
» » » 12 % 1- 4-1984	85,475
» » » 12 % 1-10-1984	83,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1273,75
Dollaro canadese	1047,70
Marco germanico	533,535
Fiorino olandese	486,84
Franco belga	31,295
Franco francese	210 —
Lira sterlina	2340,65
Lira irlandese	1877,375
Corona danese	162,845
Corona norvegese	212,93
Corona svedese	219,615
Franco svizzero	668,595
Scellino austriaco	75,993
Escudo portoghese	18,45
Peseta spagnola	12,59
Yen giapponese	5,326
E.C.U.	1307,16

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 18 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1272,30	1272,30	1272,30	1272,30	1272,25	—	1272,20	1272,30	1272,30	1272,30
Dollaro canadese	1047,10	1047,10	1046,50	1047,10	1047 —	—	1047,35	1047,10	1047,10	1047,10
Marco germanico	533,76	533,76	533,60	533,76	533,75	—	533,60	533,76	533,76	533,75
Fiorino olandese	487,08	487,08	487,25	487,08	487 —	—	487,10	487,08	487,08	487,10
Franco belga	31,31	31,31	31,32	31,31	31,31	—	31,11	31,31	31,31	31,30
Franco francese	210,10	210,10	210,30	210,10	210,10	—	210,19	210,10	210,10	210,10
Lira sterlina	2345,40	2345,40	2345,25	2345,40	2343 —	—	2346,50	2345,40	2345,40	2345,40
Lira irlandese	1878 —	1878 —	1880 —	1878 —	1876 —	—	1875 —	1878 —	1878 —	—
Corona danese	162,91	162,91	162,90	162,91	162,85	—	162,89	162,91	162,91	162,90
Corona norvegese	212,73	212,73	213,05	212,73	213 —	—	212,80	212,73	212,73	212,75
Corona svedese	219,68	219,68	219,70	219,68	219,50	—	219,73	219,68	219,68	219,70
Franco svizzero	669,64	669,64	669,50	669,64	669,25	—	669,90	669,64	669,64	669,65
Scellino austriaco	76,125	76,125	76,05	76,125	76,05	—	76,16	76,125	76,125	76,10
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,35	18,40	18,40	—	18,80	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,574	12,574	12,58	12,574	12,56	—	12,578	12,574	12,574	12,60
Yen giapponese	5,379	5,379	5,38	5,379	5,36	—	5,381	5,379	5,379	5,37
E.C.U.	1308,09	1308,09	—	1308,09	1307,16	—	1308,09	1308,09	1308,09	—

Media dei titoli del 18 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,200
» 5,50 % » » 1968-83	89,950
» 5,50 % » » 1969-84	83,400
» 6 % » » 1970-85	77,375
» 6 % » » 1971-86	73 —
» 6 % » » 1972-87	75,600
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	68,750
» 10 % » » 1977-92	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	63,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,775
» » » » 1- 5-1979/82	99,750
» » » » 1- 5-1980/82	99,750
» » » » 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,800
» » » » 1- 8-1980/82	99,700
» » » » 1-10-1979/82	99,550
» » » » 1-10-1980/82	99,525
» » » » 1-12-1980/82	99,400
» » » » 1- 1-1980/83	99,775
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	98,950
» » » » 1- 6-1981/84	99 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	98,750
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,150
» » » 15 % 1- 1-1983	96,675
» » » 18 % 1- 7-1983	99,900
» » » 12 % 1-10-1983	88,250
» » » 12 % 1- 1-1984	87,450
» » » 12 % 1- 4-1984	87,575
» » » 12 % 1-10-1984	83,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1272,25
Dollaro canadese	1047,225
Marco germanico	533,68
Fiorino olandese	487,09
Franco belga	31,31
Franco francese	210,145
Lira sterlina	2345,95
Lira irlandese	1881,50
Corona danese	162,90
Corona norvegese	212,765
Corona svedese	219,705
Franco svizzero	669,77
Scellino austriaco	76,142
Escudo portoghese	18,60
Peseta spagnola	12,576
Yen giapponese	5,38
E.C.U.	1308,09

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza dell'insegnamento di lingua e letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Udine.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia (corso laurea in conservazione dei beni culturali) dell'Università di Udine è vacante il seguente insegnamento:

lingua e letteratura latina

alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento a partire dall'anno accademico 1982-83.

Gli aspiranti al trasferimento sull'insegnamento in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(872)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione dell'indennità mensile lorda spettante al presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1982, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 20, sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, l'indennità mensile lorda spettante al presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è stata determinata in L. 5.000.000. L'erogazione dell'indennità in parola non dà titolo alla corresponsione di medaglie di presenza.

(841)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Olginate.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Olginate è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.330.483.982 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.441.977.620 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Garlate Petroli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(784)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ceramiche Bellucci, in Montelupo Fiorentino

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 22.126.000 dovuto dalla S.p.a. « Ceramiche Bellucci » è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(840)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Palermo.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 5 febbraio 1982, i signori avv. Giorgio Marcatajo, nato a Cefalù (Palermo) il 17 aprile 1940, e dott. Giuseppe Provenzano, nato a Palermo il 16 dicembre 1946, sono stati nominati commissari liquidatori ed i signori prof. Carlo Dominici, nato a Palermo il 14 settembre 1940, dott. Vincenzo Fragalà, nato a Catania il 3 agosto 1948, e dott. Filippo Tortorici, nato a Palermo il 17 gennaio 1947, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia di Palermo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palermo, frazione Villagrazia, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta.

(843)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Morbegno e Basiglio

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 15 dicembre 1981, n. 987: comune di Morbegno (Sondrio);

decreto 15 dicembre 1981, n. 988: comune di Basiglio (Milano).

(729)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comuni catastali di Segonzano e Torcegno

Con deliberazione 11 dicembre 1981, n. 15219, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5678/10 comune catastale di Segonzano, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 11 dicembre 1981, n. 15812, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2890/2 in partita tavolare 832 comune catastale di Torcegno dal demanio al patrimonio provinciale.

(663)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1982-83

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: Ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568: Norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: Norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: Nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240: Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: Provvedimenti urgenti per l'Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: Modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e decreto ministeriale 24 dicembre 1973: Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare (registrati alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79 e n. 80);

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondente agli istituti italiani d'istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975);

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: Varianti al decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa d'inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni d'idoneità per i caratteri psicofisiologici;

Vista la legge 3 maggio 1975, n. 191: Nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: Riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717: Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: Norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79: Modifica delle disposizioni che prevedevano la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica;

Vista la legge 5 marzo 1981, n. 440: Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva ed agli allievi delle Accademie militari;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981: Modifiche agli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici, approvati con decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1982-83.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale;

quattordici per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Il concorso avrà il seguente svolgimento:

a) i candidati saranno sottoposti, inizialmente, all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisiologici, richiesti per la ammissione al ruolo per il quale concorrono;

b) i candidati, giudicati in possesso dei requisiti di cui al punto *a)*, saranno sottoposti, successivamente, sia all'accertamento del possesso dell'attitudine necessaria per l'espletamento delle specifiche attività e funzioni connesse con il ruolo per il quale concorrono, sia degli aspetti significativi del carattere, compatibili con lo *status* di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

c) i candidati, giudicati in possesso dei requisiti di cui al punto *b)*, saranno ammessi a sostenere le prove culturali consistenti in:

una prova scritta di composizione italiana;

un esame orale di matematica;

un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso, è necessario che i concorrenti:

a) siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge n. 555/1912);

b) abbiano, alla data del 31 ottobre 1982 compiuto il 17° anno di età e non superato il 22°, cioè siano nati prima del 31 ottobre 1965 e dopo il 31 ottobre 1960;

c) siano celibi, o vedovi, senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nella Aeronautica militare;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile onorabilità;

f) non siano stati riformati alla visita di leva;

g) non siano stati mai espulsi da istituti di istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per deficiente attitudine militare o, se concorrenti per il ruolo naviganti della Arma aeronautica, perché prosciolti dal corso di pilotaggio per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota militare;

h) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1982 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o professionale o artistica (integrata solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso integrativo del liceo artistico di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910);

ragioniere o perito commerciale;

abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;

perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

perito per il turismo;

perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

licenza liceale, rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea;

maestro d'arte, integrato dal corso biennale di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692;

abilitazione magistrale, integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I candidati — che, alla data della presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito il titolo di studio — dovranno, all'atto della presentazione alla prova d'italiano, rilasciare dichiarazione scritta dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione alle prove d'esame del concorso è subordinata al riconoscimento, da parte di un provveditore agli studi a scelta del candidato, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati, a norma dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e del decreto ministeriale 1° febbraio 1975.

A tal fine, coloro che abbiano conseguito o stiano per conseguire un titolo di studio estero dovranno dichiarare nella domanda la durata, compresa l'istruzione primaria, degli studi compiuti o da compiere.

Coloro, che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera, attestante che essi si trovino nelle condizioni di poter conseguire tale titolo in tempo utile. Il predetto certificato dovrà essere munito della prevista dichiarazione degli agenti diplomatici o consolari;

i) siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica:

dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine necessaria per esercitare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari, e degli aspetti significativi del carattere per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

2) se partecipanti al concorso per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico:

dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine e degli aspetti significativi del carattere, necessari per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia aeronautica.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:

redatta in duplice copia, di cui una sola in carta da bollo;

firmata per esteso dal candidato;

presentata a mano o inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata, per autentica, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei residenti all'estero, potrà essere autentica dalle autorità consolari.

La firma dei militari, potrà essere vistata dal comandante di Corpo.

I militari in servizio, sono autorizzati a trasmettere la domanda direttamente all'Accademia aeronautica, ma incombe loro l'obbligo d'informare l'autorità dalla quale dipendono, la quale eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. In ogni caso, i comandi interessati faranno seguire un rapporto informativo.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo l'allegato 4, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile: celibe, o vedovo, senza prole;

d) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate e le eventuali pendenze penali;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio, dovranno, altresì, precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati, che ne posseggano i requisiti, potranno partecipare ad entrambi i ruoli e dovranno produrre due distinte domande (in unica busta) e dovranno sostenere distinti esami.

I candidati — che nella domanda omettono di indicare il ruolo a cui intendono partecipare o che in una unica domanda richiedono di partecipare ad entrambi i ruoli — saranno ammessi di ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale. Nei predetti casi sarà provveduto a darne tempestiva comunicazione agli interessati.

I candidati dovranno, altresì, indicare la lingua o le lingue estere (limitatamente a non più di due, comprese nelle seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo) nelle quali intendono sostenere l'esame o gli esami orali facoltativi.

I candidati dovranno indicare l'unità sanitaria locale che eroga loro l'assistenza sanitaria ed il relativo numero di iscrizione.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica, alle prove attitudinali e alle prove d'esame, non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

due fotografie, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente;

un estratto dell'atto di nascita (non certificato) in carta libera;

certificato di esito di leva, in carta da bollo, rilasciato dal comune.

Art. 4.

Domanda dei candidati minorenni

Il candidato — che, alla data della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne, — dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori, o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Le firme del candidato e dei genitori dovranno essere tutte autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale.

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori o di uno solo in caso d'impedimento dell'altro genitore, o del tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Tale atto dev'essere redatto dal sindaco, secondo l'allegato 5 e deve contenere l'indicazione del ruolo al quale il concorrente richiede di essere ammesso.

Art. 5.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per i candidati residenti all'estero, tale termine è di sessanta giorni.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate al di fuori dei termini stabiliti dal presente decreto.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande, inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salvo la successiva regolarizzazione.

Art. 6.

Visita psicofisiologica

La visita psicofisiologica sarà effettuata dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

I candidati saranno invitati a sostenere la visita psicofisiologica presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Il candidato — che risulti affetto da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione — riceverà dal direttore dell'istituto medico legale comunicazione del giudizio diagnostico relativo alla infermità o imperfezione. In tal caso l'interessato — qualora ne faccia esplicita domanda all'istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni — potrà essere autorizzato a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettato, in sede privata e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, al relativo trattamento terapeutico. L'istituto medico legale comunicherà all'interessato la data della nuova visita.

La visita psicofisiologica ha lo scopo di accertare:

per i candidati al ruolo naviganti, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 2;

per i candidati al ruolo ingegneri, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 3.

Il giudizio di idoneità e di non idoneità, riportato nella predetta visita è definitivo; pertanto, contro l'esito della predetta visita, non è ammesso appello.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Prove attitudinali

I candidati, risultati idonei alla visita psicofisiologica, saranno convocati presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli per sostenere le prove attitudinali.

Le predette prove, valutate da una commissione, nominata dal Ministero della difesa e presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica, avranno la durata:

per i candidati al ruolo naviganti, di quattordici giorni;
per i candidati al ruolo ingegneri, di otto giorni.

I candidati che concorrono per il ruolo naviganti e per il ruolo ingegneri e che in sede di visita psicofisiologica sono stati giudicati idonei ad entrambi i ruoli, sosterranno le prove unitamente ai candidati per il ruolo naviganti.

L'esito sarà comunicato agli interessati al termine delle predette prove.

I candidati, le cui qualità attitudinali risultassero insufficienti, saranno esclusi dal concorso.

Il giudizio riportato in tali prove è definitivo; pertanto non sono ammessi ricorsi né domanda di ripetizione.

Art. 8.

Prove culturali

I candidati — risultati idonei alle prove attitudinali — saranno ammessi a sostenere le prove culturali secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

La prova scritta di composizione italiana avrà luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, via Domitiana, alle ore 8 del giorno 18 agosto 1982, per i concorrenti al ruolo naviganti, ed alle ore 8 del giorno 24 settembre 1982 per i concorrenti al ruolo ingegneri.

Le prove orali si svolgeranno presso l'Accademia aeronautica nelle date che saranno comunicate agli interessati al termine delle prove attitudinali.

Art. 9.

Disposizioni amministrative

I candidati, durante la visita psicofisiologica, le prove attitudinali e le prove d'esame, dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno di vitto e alloggio gratuito, secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni o spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate.

Durante la permanenza per le prove attitudinali sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario, ridotto (come da tabella 3, lettera *I*, ed. 1975 e successive varianti) da restituirsi integralmente al termine delle predette prove.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge sul Servizio sanitario nazionale. L'amministrazione provvederà, a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per le malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita psicofisiologica, delle prove attitudinali e delle prove scritte ed orali di esame, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o la invalidità permanente.

I concorrenti, alla visita ed alle altre prove nonché all'atto dell'ammissione in Accademia in qualità di allievi, dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione alla unità sanitaria locale.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione dell'Accademia aeronautica per la visita psicofisiologica, le prove attitudinali e le prove di esame e per l'inizio del corso, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e ritorno.

A tutti i partecipanti al concorso verranno rimborsate, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato nella domanda.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Documento di identificazione

Alla visita e ad ogni altra prova i candidati dovranno sempre esibire la carta d'identità, oppure un documento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato, purchè sia munito di fotografia recente.

Art. 11.

Mancata presentazione

I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

Per la valutazione delle prove dell'esame di concorso, verrà nominata con successivo decreto la commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 13.

Graduatoria degli idonei

L'idoneità si intende conseguita quando i candidati, superate le prove previste all'art. 7, abbiano riportato nella prova scritta di composizione italiana o nella prova orale di matematica la votazione minima di 12/20.

Le graduatorie dei candidati, risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette.

Alla predetta somma, per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato, sarà aggiunto un punto qualora la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20 e due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito: una per i concorrenti al ruolo naviganti normale ed una per i concorrenti al ruolo ingegneri.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e le norme contenute nell'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79. Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 14.

Ammissione in Accademia

Saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dei corsi regolari, ruolo naviganti o ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati che, a tale data, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

Le ammissioni in Accademia dei concorrenti idonei s'intenderanno effettuate in prova fino all'inizio delle attività accademiche: inizio ciclo di studi, inizio fase selettiva di volo. Gli allievi, che entro detto termine decidessero di rinunciare all'ammissione, potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, ai quali il comando dell'Accademia provvederà a darne comunicazione.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia o di dimissione da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari o dai dimessi.

I candidati ammessi in Accademia, che assumono la qualifica di allievi, contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti e sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per gli allievi delle Accademie militari, in genere, e per gli allievi dell'Accademia aeronautica in particolare.

I militari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Art. 15.

Documento da produrre prima della prova scritta

All'atto della presentazione alle prove attitudinali, i concorrenti iscritti nelle liste di leva di mare, che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno presentare al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), il nulla osta (in carta legale) all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

Inoltre i concorrenti, che hanno sostenuto la visita di leva successivamente all'inoltro della domanda, dovranno presentare un certificato di esito di leva (in carta legale) rilasciato dal comune di residenza.

Art. 16.

Titoli preferenziali

I concorrenti, in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno produrre, entro e non oltre il 17 agosto 1982, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

Art. 17.

Documento da produrre dai concorrenti collocati nelle graduatorie di merito

I concorrenti, collocati utilmente nelle graduatorie di merito, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato dal comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato di stato libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza o di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

4) certificato generale del casellario giudiziale (e non semplice certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato di godimento dei diritti politici, dal quale risulti che il candidato ne goda, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al presente articolo;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali, i militari di truppa e i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati, che per qualsiasi motivo non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera g).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i concorrenti dovranno presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i concorrenti dovranno inviare una marca da bollo da L. 700, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.

Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del concorrente affinchè sia riconsegnato all'autorità che dovrà rilasciare il diploma originale, da trasmettere all'Accademia.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Sui diplomi originali o sui certificati di studio, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti il predetto titolo all'atto della promozione alla 3ª classe o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri, il titolo di studio sarà depositato presso la competente Università, all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà d'ingegneria o verrà consegnato all'allievo se cesserà di appartenere all'Accademia durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti, che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica, hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica, di cui al precedente capoverso, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, nè alla stessa Amministrazione aeronautica per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito;

9) atto d'impegno. I concorrenti, ammessi in Accademia, dovranno oltre ai documenti sopra elencati, far pervenire improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di ammissione, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato 6, col quale i genitori o uno solo, in caso di impedimento dell'altro genitore, o il tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori, si obbligano a rimborsare all'Amministrazione aeronautica le eventuali eccedenze di spese straordinarie sostenute per l'allievo, come previsto dall'art. 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1974, n. 68, concernente le modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari, e tutte le altre spese, nel caso in cui l'allievo dovrà ripetere l'anno.

Tale atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio del registro ed inviato alla Direzione servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica - 80078 Pozzuoli (Napoli) (codice fiscale dell'Accademia aeronautica n. 80027280637).

Art. 18.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) d'autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà, in particolare, accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia.

La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 19.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Durante il primo anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tale brevetto, saranno dimessi di autorità.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568.

All'inizio del terzo anno è conferito agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in servizio permanente effettivo.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio, quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni 14.

Gli allievi — che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali d'idoneità — saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi, riconosciuti, durante il secondo o il terzo anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nel predetto Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 21.

Art. 20.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 21 salvo i casi di dimissione.

I corsi regolari degli allievi del ruolo ingegneri hanno la durata di cinque anni: un biennio propedeutico d'ingegneria, seguito da un triennio di studi applicativi.

Il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda classe al primo anno del triennio degli studi applicativi, avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Gli allievi — che al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami — sono avviati alla facoltà d'ingegneria in una Università o ad un politecnico per frequentare il triennio di studi applicativi e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi applicativi sono determinati dal Ministero della difesa, all'inizio del secondo anno di corso in Accademia.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare, degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato:

a) negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del politecnico frequentato (secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del politecnico frequentato) il numero di esami fissato con decreto ministeriale in vigore alla data d'inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

b) gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica,

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro, che non superino gli esami di cui al precedente capoverso, sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 21.

Nomine per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data d'inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti, che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel capoverso precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purchè entro il termine, abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o dell politecnico frequentato per il primo anno di studi

applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al precedente capoverso, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti, che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 22.
Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 23.
Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi, per attitudine militare o al volo o per condotta, concorrono, annualmente, ai seguenti premi di studio:

1) *Fondazione Caduti dell'Aeronautica*, istituita dalla Banca d'Italia; capitale per un valore nominale di L. 20.000.000.

Con la relativa rendita annua maturata sono assegnati i seguenti premi:

a) un premio all'allievo risultato primo in graduatoria all'esame di concorso;

b) tre premi a tre allievi della seconda classe;

c) tre premi a tre allievi della terza classe.

I premi di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda alla terza classe;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

2) *Fondazione dott. Giuseppe Bucci*; capitale per un valore nominale di L. 4.200.000.

Con la relativa rendita annua maturata, vengono erogati due premi, a favore di un allievo della 2ª classe e di un allievo della 3ª classe, di famiglia italiana e di condizione disagiata.

I due premi vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico dal primo al secondo e dal secondo al terzo e dalle medie trimestrali dell'anno accademico in corso;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

La ripartizione, fra i due allievi, viene fatta in ragione di 3/5 e 2/5, secondo il merito.

3) *Unione militare*.

L'unione militare, ogni anno, bandisce un concorso per due premi in danaro, da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica, maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo concorso partecipano, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 24.
Norme di carattere amministrativo

Ai sensi della legge 5 marzo 1981, n. 440, agli allievi del primo e secondo anno è attribuito un assegno giornaliero di L. 3.000 fino al terzo mese di servizio, di L. 5.600 dal quarto al dodicesimo mese e di L. 7.000 dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di servizio.

Tale assegno è corrisposto, per metà in contanti, mentre l'altra metà (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese) viene depositata mensilmente, a cura del comando Accademia, su di un apposito libretto a risparmio, e liquidata all'avente diritto all'atto della anzidetta nomina.

Le quote, relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa, saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto ai ripetenti durante i corsi che si ripetono.

Agli allievi del primo e secondo anno compete, inoltre, l'indennità d'impiego operativo prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, all'art. 146, comma terzo, nella misura di L. 22.500 lorde mensili, nonchè, durante il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, l'indennità di volo oraria, nella misura di L. 2.700 per ogni ora di volo e per un massimo di 10 ore. Dalla data di conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, compete, invece, l'indennità di pilotaggio, nella misura lorda mensile di L. 87.000.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dell'assegno giornaliero da depositare sul predetto libretto a risparmio.

Sono altresì, detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie, e cioè:

a) spese per il pagamento di prestazioni di carattere sanitario non contemplate dalla vigente normativa sul Servizio sanitario nazionale, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

b) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

Le eventuali eccedenze di spese sono a carico delle famiglie degli allievi. Esse dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Le famiglie degli allievi, ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, sono tenuti a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente, previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso d'Accademia, agli allievi, provenienti dai sottufficiali, compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di sottotenente in servizio permanente effettivo. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1982
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 84

Avvertenza

I partecipanti al concorso potranno richiedere copia integrale del bando di concorso al Ministero della difesa-Aeronautica - 5° Reparto S.M.A. - Ufficio documentazione e A.P. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, oppure al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

(846)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

Con decreto del medico provinciale 5 gennaio 1982 la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1979 in provincia di Pesaro e Urbino, è stata costituita come segue:

Presidente:

Iannello dott. Ugo, coordinatore del servizio sanità della regione Marche.

Componenti:

Mastroianni dott. Domenico, dirigente amministrativo della regione Marche;
Conti dott. Sergio, medico provinciale di Ancona;
Birarelli dott. Mariano, primario ostetrico presso l'ospedale di Sassocorvaro;
Grifoni dott. Lucio, primario ostetrico presso l'ospedale di Urbino;
Libenzi Luciana, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220/68.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo dell'ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Sassocorvaro presso l'ospedale « Lanciarini », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(811)

Commissione giudicatrice del concorso, riservato, al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di S. Agata Feltria.

Con decreto del medico provinciale 5 gennaio 1982, la commissione giudicatrice del concorso, riservato, per il conferimento della condotta ostetrica di S. Agata Feltria, è stata costituita come segue:

Presidente:

Ianniello dott. Ugo, coordinatore del servizio sanità della regione Marche.

Componenti:

Mastroianni dott. Domenico, dirigente amministrativo della regione Marche;
Conti dott. Sergio, medico provinciale di Ancona;
Birarelli dott. Mariano, primario ostetrico presso l'ospedale di Sassocorvaro;
Grifoni dott. Lucio, primario ostetrico presso l'ospedale di Urbino;
Libenzi Luciana, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220/68.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo dell'ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Sassocorvaro presso l'ospedale « Lanciarini », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(812)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Revoca del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Con decreto del veterinario provinciale 4 dicembre 1981, è stato revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie dei consorzi veterinari di Tusa (Pettineo) e Moio Alcantara (Malvagna, Roccella Valdemone), nonché dei comuni di Castroreale, Patti, Raccuia, Terme Vigliatore, Castel di Lucio e Ucria, vacanti nella provincia di Messina al 30 dicembre 1978, bandito con decreto 14 maggio 1979, n. 816.

(902)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 59, IN CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di aiuto medico addetto ai servizi del territorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico addetto ai servizi del territorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

(120/S)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(121/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 49 del 19 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto di cura e di riposo « Giovanni XXIII » ed OO.PP. annesse, in Bologna: Concorso pubblico, per soli esami, a posti di portiere centralinista.

Ospedale civile di Santa Maria Capua Vetere: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di portiere.

Comune di Pisticci (Matera): Concorso nazionale per la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione di piazza Elettra, utilizzazione edifici esistenti e costruzione palazzo municipale nella frazione di Marconia.

Regione Umbria: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente biologo e di assistente medico per il laboratorio di igiene e profilassi e di assistente biologo per il centro di citologia dell'U.S.L. Perugia.

Azienda consortile trasporti laziali: Graduatoria degli idonei al concorso pubblico per l'assunzione di quaranta « manovali » da destinare negli uffici impianti aziendali della Metropolitana - Linea « A ».

Azienda consortile trasporti laziali: Graduatoria di merito dei candidati Area sud al concorso pubblico per centottanta posti di « conducente di linea » destinati sessanta all'Area nord e centoventi all'Area sud.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1982, n. 10.

Nuove norme di contabilità regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6. *del* 21 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Bilancio pluriennale

La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio, parallelamente ed in armonia con il piano regionale di sviluppo, come previsto dall'art. 9 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Ogni anno, contestualmente al bilancio annuale di previsione, la giunta regionale entro il 31 ottobre presenta al consiglio regionale l'aggiornamento di quello pluriennale. ricostituendone la medesima estensione triennale.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi, ed a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.

Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.

Art. 2.

Leggi di spesa

Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale la determinazione dell'entità della relativa spesa. Gli stanziamenti così determinati, con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa, vengono riportati in apposito elenco da allegarsi alla legge predetta

Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.

Per le spese in conto capitale (o di investimento), la giunta regionale può autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intero stanziamento previsto, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 5, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 3.

Legge finanziaria

Al fine di adeguare le spese del bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo, la giunta regionale può presentare al consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, un disegno di «legge finanziaria» con la quale possono operarsi rifinanziamenti, nonché modifiche ed integrazioni di disposizioni legislative aventi riflessi finanziari.

Art. 4.

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Le entrate e le spese sono classificate ed analizzate in relazione alle vigenti norme in materia.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare presunto delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da iscrivere, in quanto trasferite, in aumento delle spese che si prevede di impegnare di cui al successivo punto 3);

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

4) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

Tra le entrate di cui al punto 4) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 3) e 4) costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Art. 5.

Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge od a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione, a norma dell'art. 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegni sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Ai fini dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario, si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, compresi quelli per cui è ancora in corso il procedimento di controllo presso la Corte dei conti, ed i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'assessore alle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto dei residui per non più di 3 o 5 anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o, rispettivamente, di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economia di bilancio salva la loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Sono però conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel precedente comma le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno.

La legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale, nella determinazione degli stanziamenti di cui all'art. 2, primo comma, e la legge finanziaria, nell'apportare le modifiche di cui all'art. 3, devono tener conto degli impegni assunti ai sensi del precedente terzo comma.

Art. 6.

Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio

Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.

Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, vengono trasferite, per gli stessi fini, sui corrispondenti capitoli del

bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'art. 5 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

L'assessore alle finanze è autorizzato ad iscrivere agli stanziamenti trasferiti in base al precedente comma con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.

Le somme via via trasferite — in base a norme legislative di deroga ai precedenti primo e secondo comma ed al successivo art. 7 — oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio vengono considerate provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

Art. 7.

Fondi globali

Nello stato di previsione della spesa possono essere iscritti in appositi capitoli uno o più fondi globali per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

Le quote dei fondi globali di cui al precedente comma, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, vengono trasferite all'esercizio successivo con la procedura prevista nel precedente art. 6.

Art 8.

Gestione provvisoria del bilancio

Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo art. 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 9.

Avanzo e disavanzo finanziario

L'avanzo finanziario, determinato con il rendiconto generale consuntivo deliberato dalla giunta regionale, potrà essere utilizzato per il finanziamento di nuove o maggiori spese.

La copertura del disavanzo finanziario è disposta entro l'esercizio successivo a quello cui si riferisce, avvalendosi di maggiori o nuove entrate, di minori spese o del ricorso al mercato finanziario.

Art. 10.

Assestamento e variazioni di bilancio

Entro il 30 giugno di ciascun esercizio la giunta regionale presenta al consiglio regionale un apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente e delle somme trasferite ai sensi del precedente art. 6.

Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta o autorizzata con legge regionale, da deliberarsi, di norma, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 11.

Particolari fondi assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.

Al quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale e del bilancio annuale è allegato un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da ogni assegnazione di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Nei casi di assegnazioni dello Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.

Nel bilancio pluriennale ed annuale gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni statali di cui al precedente terzo comma, vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.

Nei casi di assegnazioni di fondi ai sensi del precedente terzo comma, il presidente della giunta è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle relative somme negli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione delle predette assegnazioni.

Qualora le assegnazioni dei fondi di cui ai precedenti commi attengano a spese ripartite in annualità possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.

Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale, iscritti in corrispondenza delle assegnazioni dello Stato di cui al precedente terzo comma, possono — in deroga al primo e secondo comma del precedente art. 6 — venir trasferite, previa deliberazione della giunta regionale, oltre i termini ivi previsti.

Le norme di cui ai precedenti secondo, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma si applicano anche nei casi di assegnazioni a destinazione vincolata effettuate da parte degli organi della Comunità economica europea.

Art. 12.

Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, su conforme deliberazione della giunta stessa, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione — istituendo, ove occorra, nuovi capitoli — ai capitoli relativi alle spese che, in quanto considerate impreviste, vengono indicate in un apposito elenco allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

I citati decreti vengono comunicati entro trenta giorni dalla registrazione della Corte dei conti al consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario cui si riferiscono i prelevamenti.

Art. 13.

Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine

L'assessore alle finanze, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione ai capitoli inclusi negli elenchi delle spese obbligatorie e d'ordine allegati alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

Art. 14.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva, dell'ammontare pari alla differenza tra il totale delle entrate che si prevede di incassare ed il totale delle spese che si prevede di pagare, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con decreto dell'assessore alle finanze, da registrare alla Corte dei conti.

Art. 15.

Residui perenti reclamati dai creditori

Per la reiscrizione ai capitoli pertinenti delle somme eliminate dal conto dei residui ai sensi del precedente art. 5, quinto comma, l'assessore alle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e, rispettivamente, dal fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale, a seconda che trattasi di spese di parte corrente o di parte in conto capitale, istituendo, ove occorra, i necessari capitoli.

Al pagamento delle somme reclamate dai creditori ed iscritte ai sensi del precedente comma si provvede con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno.

Art. 16.

Titoli di spesa

Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazioni, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'art. 6 della presente legge, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singola imputazione.

Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singolo esercizio.

Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i tioli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi.

I titoli di spesa estinti ai sensi del precedente comma si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni succitati sono regolati con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrare alla Corte dei conti.

Art. 17.

Pagamenti di ruoli di spesa fissa

L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta al tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al tesoriere stesso.

Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l'amministrazione non si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal ragioniere generale della Regione.

Art. 18.

Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi impegni - Ordine scritto al ragioniere generale per l'apposizione del visto ad atti d'impegno o a titoli di pagamento.

Nei casi in cui in base alle vigenti disposizioni la competenza a stipulare contratti è attribuita al presidente della giunta regionale o, rispettivamente, ai singoli assessori, gli stessi provvedono anche all'approvazione dei relativi contratti ed alla conseguente assunzione degli impegni di spesa, salva la facoltà del presidente della giunta regionale di avocare a sè l'approvazione di contratti di particolare importanza, nel quale caso il presidente è anche autorizzato ad asumere gli impegni di spesa in deroga a quanto previsto dall'art. 6, secondo comma, secondo alinea, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'ordine scritto al ragioniere generale di apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento nei casi previsti dall'art. 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, deve essere firmato, a seconda della materia, dal presidente della giunta o dall'assessore competente.

Art. 19.

Mutui e prestiti

La contrazione di mutui da parte della Regione può venir autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, o con successiva legge di variazione agli stessi, per provvedere a spese di investimento.

L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui assunti a norma del comma precedente e di quelli eventualmente assunti per la copertura del disavanzo finanziario ai sensi del secondo comma del precedente art. 9, nonché dei prestiti di cui all'art. 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, non può superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Al termine di ciascun esercizio cessa di aver vigore l'autorizzazione a contrarre mutui relativamente all'importo scritto tra le entrate del bilancio per l'esercizio stesso.

Art. 20.

Enti funzionali della Regione

In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, in qualunque forma costituiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. Per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente comma verrà emanato apposito regolamento con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

I bilanci ed i rendiconti degli enti ed organismi di cui al comma precedente sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

In allegato al conto consuntivo della Regione viene esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al precedente primo comma, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Titolo II

NORME SPECIALI

Art. 21.

In deroga al primo ed al secondo comma del precedente art. 6, le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, vengono trasferite, previa deliberazione della giunta regionale, sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o — qualora sia venuta a cessare tale necessità — sul « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato », per quanto attiene ai capitoli relativi a spese pluriennali, e sul « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia », per quanto attiene ai capitoli relativi ad altre spese.

In caso di disimpegno di somme iscritte in bilancio nel conto residui a carico di capitoli di spesa di cui al precedente comma, le somme stesse vengono trasferite, con decreto del-

l'assessore alle finanze, alla chiusura dell'esercizio in cui avvenne il disimpegno, sul capitolo, del bilancio dell'esercizio successivo, corrispondente al « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia ».

Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al precedente primo comma sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti nel quinto comma dell'art. 5 della presente legge.

Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al precedente primo comma — rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario — possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato.

Art. 22.

Il limite previsto dal secondo comma del precedente art. 7, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel « Fondo di solidarietà per la ricostruzione lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato » e nel « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia », non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di competenza.

Art. 23.

Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, sono riversate nel bilancio regionale.

Le somme di cui al precedente comma sono a tal fine iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata denominato « Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate » e nello stato di previsione della spesa sul « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 24.

Le quote degli stanziamenti, comunque affluiti al « Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia residenziale », istituito con l'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, vengono trasferite — in deroga al secondo comma del precedente art. 6 — per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.

Le quote dello stanziamento del « Fondo regionale di solidarietà per le zone dell'Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980 », istituito con la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 67, non impegnate entro la fine dell'esercizio in cui lo stanziamento è stato iscritto vengono trasferite — in deroga al primo comma del precedente art. 6 — all'esercizio successivo.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 va allegato un prospetto, in cui vengono riportati, per ogni singolo capitolo di spesa, l'ammontare presunto al 31 dicembre 1981 dei residui passivi, l'ammontare presunto delle somme non impegnate al 31 dicembre 1981 da trasferire all'esercizio 1982, lo stanziamento di competenza previsto per l'esercizio medesimo, nonché l'ammontare complessivo dei pagamenti che si prevede di effettuare sempre nello stesso esercizio

Art. 26.

Con riferimento alle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dalle quali non risulti esplicitamente il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alle leggi di approvazione del bilancio, l'inclusione dei relativi capitoli nell'elenco delle spese continuative e ricorrenti allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 equivale a tale rinvio.

Per le spese autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge con le leggi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, la ripartizione per i singoli esercizi risulta determinata con lo stato di previsione della spesa annesso alla legge di approvazione del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 27.

Le somme relative agli impegni assunti con le deliberazioni autorizzative di cui all'art. 5, quarto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, inserito con l'art. 3, primo comma, della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, fermo restando il limite previsto dal sesto comma dello stesso art. 5, possono essere conservate nel conto dei residui fino al 31 dicembre 1984; trascorsi tali termini esse costituiscono economia di bilancio.

Ai fini della conservazione nel conto dei residui — ai sensi del precedente art. 5, quinto comma, — degli impegni di spesa assunti con decreto a fronte delle somme di cui al precedente comma, il periodo di 5 anni decorre dall'esercizio successivo a quello di emissione del decreto.

Art. 28.

In deroga al secondo comma del precedente art. 6 le quote degli stanziamenti di spesa in conto capitale iscritti nel bilancio per l'esercizio 1980, trasferite sui capitoli del bilancio per l'esercizio 1981, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, qualora non impegnate al 31 dicembre 1981, vengono ulteriormente trasferite nella competenza dell'esercizio 1982 con le modalità di cui all'art. 6, terzo comma, della presente legge.

In deroga al quarto comma del precedente art. 6, nell'esercizio 1982 tutte le quote trasferite oltre al primo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio si considerano provenienti dall'esercizio 1980.

Art. 29.

Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compreso quello a contratto a termine ed assegnato o comandato, ed al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti od a mezzo di ruoli di spesa fissa o mediante ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, con le seguenti eccezioni:

gli articoli 6, 7, 11, 21, 22 e 24 hanno efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1981;

gli articoli 1, 2, 5 e 15 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1982;

l'art. 19 ha efficacia dal 1° marzo 1982;

le norme relative alla presentazione ed all'esercizio in termini di cassa del bilancio annuale hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge 29 aprile 1976, n. 12, delle successive leggi regionali che le hanno modificate ed integrate (legge regionale n. 32/1977, legge regionale n. 74/1979, legge regionale n. 68/1980), dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, degli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8, degli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, nonché dell'art 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 31.

Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 gennaio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1982, n. 11.

Particolari norme finanziarie connesse con l'approvazione del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 21 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'esercizio 1982.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, è autorizzata la spesa di lire un milione per l'esercizio 1982.

Per le finalità previste dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 2.

In pendenza del perfezionamento del passaggio del capitale sociale della Società immobiliare triestina S.p.a. all'Università degli studi di Trieste, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società stessa un contributo speciale «una tantum» per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà.

Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dell'art. 2-*ter* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n 70, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Per le finalità previste dall'art. 17, lettera *b*), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'esercizio 1982.

Corrispondentemente è previsto per il medesimo esercizio 1982 il recupero di pari importo ai sensi del secondo comma del suddetto art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2-*ter* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall'art. 1 ed il secondo inserito con l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato nell'esercizio 1982 l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

Art. 6.

La spesa di lire 19.500 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 con l'art. 42 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1983.

La spesa di lire 5.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 con l'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1983.

La spesa di lire 6.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 con l'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1984.

Art. 7.

Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'esercizio 1982 con l'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'esercizio 1984.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, viene così sostituito:

«Le assegnazioni disposte da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonché le entrate di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 51, affluiranno al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia", in corrispondenza con gli accertamenti per tali finalità effettuati in conto del cap. 652 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1981 e dei corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi».

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 gennaio 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1982, n. 12.

Autorizzazione per l'assunzione di mutui per 200 miliardi di lire per la realizzazione di programmi di investimenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 21 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, sono abrogate.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, n. 2, dello statuto speciale, a contrarre negli esercizi dal 1982 al 1983, alle migliori condizioni di mercato finanziario e comunque ad un tasso non superiore al 18%, uno o più mutui da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimenti previsti dal piano regionale di sviluppo, sino all'importo complessivo di 200 miliardi di lire.

Art. 3.

I mutui di cui al precedente articolo saranno contratti con uno o più istituti di credito a ciò abilitati e saranno estinti in più rate di cui le prime due, relative agli anni 1983 e 1984, potranno ammontare rispettivamente sino a 19.300 milioni di lire e sino a 36.800 milioni di lire. Le restanti rate saranno rimborsate in annualità costanti, d'ammontare non superiore a 41.000 milioni di lire, a partire dal 1985 entro un periodo non superiore ad anni 15.

Art. 4.

L'effettiva somministrazione delle somme relative ai mutui di cui alla presente legge è subordinata alla necessità di cassa dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati con la presente legge si provvede, a carico del bilancio pluriennale di spesa 1982-84, per lire 56.100 milioni, di cui lire 19.300 milioni nell'esercizio 1983 e lire 36.800 milioni nell'esercizio 1984 e, per gli esercizi successivi fino al 1999, con stanziamenti annuali di lire 41.000 milioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 gennaio 1982

COMELLI

(593)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1982, n. **13.**

Bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e bilancio di previsione della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1982)

(*Omissis*).

(704)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1982, **n. 14.**

Ulteriore proroga del periodo previsto dall'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e dall'articolo unico della legge regionale 24 agosto 1981, n. 51, concernente: « Interventi straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 27 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione della legge di riforma dell'amministrazione regionale, è prorogata sino al 31 dicembre 1982 la durata dell'ufficio di segreteria alle dipendenze della presidenza della giunta regionale, istituito con l'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

Art. 2.

La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 gennaio 1982

COMELLI

(705)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1981, **n. 32.**

Ulteriori variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 1° *dicembre* 1981)

(*Omissis*).

(850)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1981, **n. 42.**

Modifica degli articoli 5, 7, 10 e 14 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente l'ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il quale prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennità per invalidità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge, viene determinata con regolamento;

Visti gli articoli 5, 7, 10 e 14 del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 6761 del 23 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

1) Le indennità di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, da corrispondere per invalidità temporanea e permanente in favore dei vigili del fuoco volontari e delle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, vengono fissate come segue:

a) L. 15.000 giornaliere di indennità per invalidità temporanea;

b) L. 4.319.000 annue quale base di calcolo per l'indennità derivante da invalidità permanente assoluta o parziale.

2) Le comunicazioni di cui all'art. 10 del decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere fatte alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi di Bolzano anziché all'ispettorato provinciale antincendi competente per territorio.

3) L'istruzione delle singole pratiche di infortuni di cui all'art. 14 del decreto del presidente della giunta regionale sopracitato viene delegata alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi di Bolzano.

4) Il decreto del 4 dicembre 1980, n. 31, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 dicembre 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1981
Registro n. 9, *foglio n.* 23

(632)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 57.

Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura.

(*Pubblicata nel suppl. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *dell'*11 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge la regione Puglia si propone di valorizzare, nell'ambito delle proprie competenze, le attività ittiche e quelle connesse all'esercizio dell'acquacoltura, al fine di concorrere alla salvaguardia delle risorse biologiche e all'accrescimento delle disponibilità nazionali di alimenti proteici.

Art. 2.
Tipologia degli interventi

Per conseguire le finalità di cui alla presente legge la Regione incentiva l'attuazione delle seguenti iniziative:

1) acquisto e sostituzione di apparati motori su imbarcazioni;

2) costruzione di imbarcazioni a fondo piatto;

3) ampliamento, trasformazione, ammodernamento e riparazione di imbarcazioni a fondo piatto;

4) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, sostituzione e acquisto di attrezzature e apparecchiature, da utilizzare a terra o a bordo;

5) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini e impianti per la riparazione di reti e altre attrezzature;

6) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di strutture ed impianti a terra per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

7) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti per l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi e alghe;

8) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti fissi o mobili di cattura, alimentazione, selezione, ossigenazione, depurazione, stabulazione per l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi e alghe;

9) costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di impianti per la riproduzione artificiale di specie ittiche, soprattutto se pregiate, e per l'allevamento di novellame da destinare al ripopolamento;

10) acquisto e sostituzione di mezzi di trasporto, anche refrigeranti, per la commercializzazione dei prodotti ittici;

11) impianto, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento e acquisto di punti di vendita diretta dei prodotti ittici da parte delle cooperative e loro consorzi di cui al punto 1) dell'art. 3;

12) svolgimento di programmi di studio, ricerca, progettazione e sperimentazione;

13) svolgimento di programmi di formazione, qualificazione, aggiornamento professionale degli operatori della pesca nonché dei quadri tecnici, amministrativi e dirigenti delle cooperative e degli enti locali elettivi;

14) svolgimento di programmi di assistenza tecnica, informazione, divulgazione e propaganda.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

Possono accedere agli incentivi previsti dalla presente legge:

1) le cooperative e loro consorzi costituite per almeno l'80% da produttori ittici, purché regolarmente registrate;

2) le cooperative agricole e loro consorzi costituite da coltivatori diretti proprietari o affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, lavoratori agricoli, giovani in età fino a 35 anni, purché regolarmente registrate;

3) le organizzazioni dei produttori ittici o agricoli e le loro associazioni;

4) i produttori ittici singoli, le imprese coltivatrici agricole singole;

5) le province, le comunità montane, i comuni e loro consorzi e associazioni;

6) gli istituti, aziende ed enti regionali; gli istituti, aziende ed enti pubblici e di diritto pubblico; le cooperative aventi per scopo statutario l'assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie nell'ambito della pesca e acquacoltura, purché regolarmente registrate; i consorzi e le società costituiti fra enti locali elettivi, altri enti pubblici e di diritto pubblico, produttori comunque associati, purché a partecipazione maggioritaria degli enti pubblici e di diritto pubblico in caso di società per azioni;

7) le società a prevalente capitale pubblico (partecipazioni statali) limitatamente agli interventi di cui ai punti 12), 13) e 14) del precedente art. 2.

Ai fini della presente legge per produttore ittico si intende:

colui che attesta di dedicare alla pesca almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo ricavandone almeno la metà del proprio reddito e sia in possesso delle autorizzazioni eventualmente richieste;

colui che si dedica con sufficiente qualificazione professionale all'acquacoltura, purché in possesso delle autorizzazioni eventualmente richieste.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 i produttori ittici, singoli e associati, che svolgono attività di piscicoltura nelle acque interne sono equiparati a tutti gli effetti agli imprenditori agricoli.

E' stabilita, in ogni caso, una riserva non inferiore al 70% dell'importo complessivo di ciascuno dei programmi provinciali annuali di cui all'art. 6 a favore delle iniziative proposte da cooperative di produttori ittici e loro consorzi o da organizzazioni dei produttori ittici e loro associazioni.

E' altresì stabilita la preferenza, dell'ammissione agli incentivi previsti dalla presente legge:

in caso di beneficiari singoli, a favore di quelli in età fino a 35 anni o nella cui famiglia è compreso almeno un coadiuvante in età fino ai 35 anni;

in caso di cooperative o di organizzazioni di produttori ittici o agricoli, a favore di quelle che comprendono un maggior numero di soci in età fino a 35 anni.

La riserva e le preferenze di cui alla presente legge si osservano sul complesso delle domande pervenute entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Le cooperative agricole e le imprese coltivatrici agricole possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge qualora intendano esercitare attività di acquacoltura che si configurino come integrative del reddito aziendale, specie nelle zone interne e in aree non suscettibili di altre coltivazioni purché vocate.

Art. 4.
Incentivi

Per gli interventi di cui all'art. 2 può essere concesso:

un contributo in capitale rapportato alla spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto dei valori unitari convenzionali massimi così come fissati ai sensi del secondo comma dell'art. 6;

un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti o mutui contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito, rapportato alla spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto dei valori unitari di cui al trattino precedente.

Il concorso nel pagamento degli interessi è ragguagliato:

per gli interessi semplici, alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso massimo di riferimento e quelli calcolati al tasso a carico del beneficiario;

per l'ammortamento, alla differenza fra la rata, annua o semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato a carico del mutuatario.

Il tasso massimo di riferimento è fissato al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle.

Le misure massime dei tassi di riferimento sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi fra la giunta regionale e gli istituti ed enti esercenti il credito. In caso di produttori agricoli e di pescicoltori nelle acque interne vale la normativa vigente in materia di credito agrario.

Il tasso a carico del beneficiario è ragguagliato al 30% della misura massima del tasso di riferimento.

Per gli interventi di cui ai punti 1) e 10) dell'art. 2 possono essere concessi contributi in capitale.

Per gli interventi di cui ai punti 2), 3), 5) e 11) dell'art. 2 possono essere concessi:

a) contributi nel pagamento degli interessi sui mutui di durata non superiore a dieci anni;

b) in alternativa, contributi in capitale.

Per gli interventi di cui ai punti 6), 7), 8) e 9) dell'art. 2 possono essere concessi:

a) contributi in capitale;

b) ad integrazione un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui fino a dieci anni contratti per la restante spesa ammessa, limitatamente ai soggetti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3.

Per gli interventi di cui ai punti 12), 13) e 14) dell'art. 2 può essere concesso, con esclusione dei produttori ittici singoli e delle imprese coltivatrici agricole singole, un contributo in capitale.

L'ERSAP è tenuto a rilasciare fidejussioni sui mutui di cui al presente articolo contratti da cooperative e loro consorzi e da organizzazioni dei produttori ittici o agricoli e loro associazioni.

Il contributo di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 21, è esteso alle cooperative e loro consorzi di cui al punto 1) dell'art. 3.

Gli interventi di cui ai punti 12) e 14) dell'art. 2, qualora riguardino l'acquacoltura, sono inseriti nei programmi previsti dall'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 68 e attuati con le procedure ivi stabilite.

Per i fini di cui al precedente comma, il comitato di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 68, è integrato con tre sindaci di comuni interessati alla acquacoltura e tre rappresentanti delle centrali cooperative riconosciute dal Ministero del lavoro.

A favore dei soggetti di cui all'art. 3, con esclusione dei produttori ittici singoli e delle imprese coltivatrici agricole singole, possono essere concessi contributi in capitale per la redazione di progetti e studi di fattibilità relativi alla realizzazione delle strutture ed impianti di cui ai punti 6), 7) e 8) dell'art. 2.

I contributi in capitale di cui al presente articolo possono essere concessi fino ad un massimo del 25% della spesa ammessa; il concorso negli interessi di cui al presente articolo può essere concesso fino alla concorrenza del 50% della spesa ammessa. Qualora si tratti di soggetti comunque associati o degli enti e organismi di cui ai punti 5) e 6) dell'art. 3, i predetti valori percentuali possono essere elevati rispettivamente, fino ad un massimo del 50% e del 75%.

Art. 5.

Credito di esercizio

Alle imprese di pesca, ai caratisti, ai produttori ittici e loro cooperative e consorzi, alle organizzazioni di produttori e loro associazioni, può essere concesso dalla Regione un concorso nel pagamento degli interessi, in modo che il tasso a carico del beneficiario sia pari al 30% della misura massima del tasso di riferimento così come stabilito nella convenzione di cui al successivo comma, a valere sui prestiti fino a 5 anni contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito per:

a) l'acquisto di cose utili ai soci, in caso di cooperative e loro consorzi o organizzazioni di produttori e loro associazioni;

b) l'attuazione degli interventi di cui al punto 4) dell'articolo 2;

c) l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni e delle attrezzature;

d) l'acquisto di novellame da destinare al ripopolamento e allevamento, nonché di mangime per i diversi stadi di allevamento;

e) l'erogazione di acconti ai soci per il pagamento del prodotto da essi conferito, in caso di cooperative e loro consorzi o organizzazioni dei produttori e loro associazioni;

f) il trasporto, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti ittici;

g) la gestione delle aziende ittiche, purché condotte a titolo legittimo.

Per l'erogazione del credito di esercizio di cui al presente articolo è stipulata apposita convenzione fra la giunta regionale e gli istituti ed enti esercenti il credito.

In caso di pescicoltori nelle acque interne vale la normativa vigente per il credito agrario.

I contributi regionali di cui al presente articolo sono liquidati agli enti ed istituti esercenti il credito ad annualità posticipate con decreto dell'assessore regionale competente e sulla base di elenchi trasmessi da ciascun ente o istituto di credito all'assessorato.

Art. 6.

Procedure

Le domande per la concessione degli incentivi di cui all'articolo 4 sono indirizzate, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, ai presidenti delle province territorialmente competenti, corredate da una relazione descrittiva della iniziativa, dal piano economico, produttivo e finanziario, dal preventivo di spesa, dal progetto tecnico di massima e computo metrico estimativo in caso di iniziative concernenti immobili, dalla documentazione idonea ad attestare il titolo o ragione sociale del richiedente. In caso di domande conseguenti ad affondamento o a gravi danni causati alle imbarcazioni da avversità atmosferiche o calamità naturali, si deroga dal termine perentorio suddetto.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentita la consulta di cui all'art. 7, entro i successivi sessanta giorni:

determina, in coerenza con le finalità della presente legge, gli indirizzi generali e i criteri di priorità, territoriale e settoriale, da osservare nei programmi provinciali annuali di razionalizzazione e sviluppo;

stabilisce i valori unitari convenzionali massimi della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui all'art. 2 e li aggiorna annualmente;

stabilisce i fondi da destinare a ciascun programma provinciale e ai programmi regionali.

Le province sentite le categorie interessate e i comuni, sono delegate a predisporre i programmi di razionalizzazione e sviluppo con le iniziative da incentivare, ad approvarli entro centoventi giorni dal termine di cui al primo comma rispettando la riserva e le preferenze di cui all'art. 3 ad emettere i formali provvedimenti di concessione degli incentivi entro i successivi trenta giorni.

I programmi annuali devono contenere un elenco delle iniziative ritenute idonee ma non ammissibili a contributo per insufficienza dei fondi disponibili nell'anno e da ammettere qualora siano disposte revoche ai sensi del successivo comma.

Le iniziative ammesse a contributo e non appaltate entro cinque mesi dalla data di invio della comunicazione all'interessato sono revocate, fatte salve le cause di forza maggiore.

La liquidazione e pagamento dei contributi in capitale sono così disposti in caso di iniziative concernenti immobili:

40% ad avvenuto appalto, previa dichiarazione di inizio dei lavori sottoscritta dal direttore dei medesimi, elevato al 90% qualora i beneficiari siano soggetti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3;

ulteriore 40% previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della metà dell'ammontare complessivo della somma appaltata e ammessa a contributo;

la restante somma alla constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori e previa dimostrazione della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti con l'importo dei lavori ammessi a contributo.

In caso di acquisti il contributo sarà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.

In caso di svolgimento dei programmi di cui ai punti 12), 13) e 14) dell'art. 2 può essere disposta una anticipazione pari al 70% del contributo concesso previa dimostrazione di avvenuto inizio delle attività.

I beni realizzati o acquistati con gli incentivi di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è stato concesso l'incentivo per la durata di dieci anni in caso di imbarcazioni o mezzi di trasporto e di quindici anni negli altri casi; in tali periodi non è ammessa la vendita del bene.

La concessione degli incentivi è in ogni caso subordinata all'acquisizione del parere favorevole dei comuni territorialmente competenti in ordine agli aspetti ambientali, urbanistici, igienico-sanitari o comunque connessi alla sicurezza degli impianti.

Le province, per esercitare le funzioni delegate, possono avvalersi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura della Regione o di altri uffici regionali.

In caso di inerzia da parte delle province nell'esercitare le funzioni delegate, la giunta regionale invita le stesse a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale compie direttamente gli atti.

In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle leggi e direttive regionali la Regione può, con propria legge, revocare una o più funzioni delegate, anche nei confronti di singoli enti.

Le province devono, nella emissione dei propri atti, fare espressa menzione della delega. Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

I programmi annuali di cui al terzo comma del presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Regione è autorizzata a incentivare l'attuazione di propri programmi limitatamente agli interventi di interesse regionale di cui ai punti 12), 13) e 14) dell'art. 2. In questi casi, le deliberazioni di concessione degli incentivi sono assunte dalla giunta regionale previa approvazione dei relativi programmi da parte del consiglio regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 7.

Gli interventi relativi all'acquacoltura incentivati con la presente legge devono essere coerenti con gli indirizzi contenuti nel corrispondente programma approvato dalla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 7.

Consulta regionale

E' istituita presso la Regione la consulta per lo sviluppo delle attività ittiche con compiti di studio, formulazione di proposte e pareri nonché di redazione di una relazione annuale sullo stato e prospettive di razionalizzazione e sviluppo delle attività ittiche nella Regione. La consulta è, altresì, organo consultivo della giunta e del consiglio regionale e delle giunte e dei consigli provinciali.

La consulta è nominata dal presidente della giunta regionale ed è così composta:

1) assessore regionale competente che la presiede;

2) un rappresentante della commissione consiliare permanente competente della Regione, designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

3) i presidenti delle amministrazioni provinciali e loro delegati, purché consiglieri provinciali;

4) cinque sindaci di comuni interessati alla pesca e all'acquacoltura designati dall'ANCI, o loro delegati purché consiglieri comunali;

5) tre rappresentanti delle centrali cooperative riconosciute dal Ministero del lavoro designati dalle istanze regionali delle stesse;

6) un rappresentante dell'Associazione italiana armatori, designato dall'istanza regionale della stessa;

7) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle istanze regionali delle stesse;

8) due esperti del CNR designati dallo stesso;

9) due esperti delle università pugliesi, designati dalle stesse;

10) tre esperti designati dal consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

11) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle istanze regionali delle stesse;

12) tre rappresentanti delle organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle istanze regionali delle stesse;

13) un rappresentante delle società a prevalente capitale pubblico (partecipazioni statali) operanti nel campo delle attività ittiche sul territorio regionale.

Le designazioni devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

La consulta nomina nel suo seno un comitato tecnico composto dal presidente, da un rappresentante delle province, da due rappresentanti dei comuni, da tre rappresentanti delle centrali cooperative, dal rappresentante dell'Associazione armatori, da un esperto scelto fra quelli di cui al punto 10), da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali, da due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate a turno da uno dei presidenti delle province o loro delegati.

La consulta e il comitato tecnico restano in carica per tre anni, possono essere riconfermati e comunque esercitano le proprie funzioni fino alla nomina della nuova consulta e del nuovo comitato.

Nella sua prima riunione la consulta adotta il proprio regolamento interno.

Le spese per il funzionamento della consulta e del comitato tecnico e le incombenze di segreteria sono a carico della Regione.

Art. 8.

Direttive di attuazione - Divieto di cumulo

Le direttive di attuazione della presente legge sono deliberate dal consiglio regionale su proposta della giunta e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le direttive pubblicate sono vincolanti per gli enti delegati.

Gli incentivi di cui alla presente legge non possono essere cumulati con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 9.

Finanziamento della spesa

Per l'attuazione dei programmi provinciali di razionalizzazione e sviluppo nonché dei programmi regionali previsti dalla presente legge è autorizzata, nel biennio 1981-82, la spesa di 10 miliardi di lire, di cui 1,1 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Nell'autorizzazione di spesa è compresa una aliquota fino al 2% massimo a favore delle province per le spese connesse all'esercizio della delega, calcolata sull'entità dei fondi destinati a ciascun programma provinciale.

Alla copertura finanziaria della spesa concorrono i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 per l'attuazione del programma coordinato concernente l'acquacoltura; le relative assegnazioni, iscritte nei bilanci della Regione, sono vincolate alla specifica destinazione.

Nel bilancio annuale della Regione per il 1981, approvato con legge regionale 23 giugno 1981, n. 33, alla parte spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenze	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 01316. — Incentivi contributi per la realizzazione di impianti di sollevamento nel settore dell'acquacoltura - legge n. 984/77 e legge regionale numero 7/75, art. 15	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000
In aumento:		
Cap. 04730 (c.n.i.). — Spese per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti e mutui contratti per l'attuazione di interventi nel campo delle attività ittiche	L. 300.000.000	L. 300.000.000
Cap. 04732 (c.n.i.). — Spese per la concessione del concorso negli interessi a favore degli operatori ittici che contraggono prestiti per sovvenire alle spese di esercizio	L. 400.000.000	L. 400.000.000

	Competenze	Cassa
Cap. 04734 (c.n.i.). — Spese per la concessione di contributi in conto capitale per la attuazione di interventi nel campo delle attività ittiche . . .	L. 400.000.000	L. 400.000.000

Per gli anni successivi al 1981 si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 dicembre 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 58.

Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali territoriali.

(*Pubblicata nel suppl. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *dell'11 dicembre 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 in relazione all'art. 49 e degli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, disciplina il riconoscimento di enti ed istituzioni culturali di enti non territoriali, comunque di interesse locale, nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali e statali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972.

Art. 2.

La Regione rilascia la dichiarazione di « interesse locale » a biblioteche, musei, archivi, istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali territoriali che ne abbiano i requisiti.

L'istanza dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

dichiarazione di proprietà;

relazione tecnico-scientifica sulla consistenza del patrimonio librario, archivistico, storico-artistico;

relazione sulla consistenza e la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di esposizione, planimetria della zona di insediamento dell'immobile, ecc.);

relazione sulla situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento;

relazione sul numero e grado di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell'attività;

dichiarazione che garantisce l'apertura al pubblico, l'uso pubblico;

dichiarazione di partecipazione allo schedario unico regionale;

dichiarazione di adeguamento dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali vigenti;

nulla-osta della sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici o archivista, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Art. 3.

L'istruttoria della istanza, a cura degli uffici del competente assessorato regionale alla cultura, va corredata da una analisi dell'attività svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni espressi dalla comunità in cui l'ente o istituto opera, in relazione alle strutture pubbliche o private già operanti nel settore e dal verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del predetto assessorato. Il verbale deve essere comprensivo dell'inventario dei beni.

Art. 4.

All'accertamento dell'« interesse locale » concorrono i requisiti seguenti:

a) che le istituzioni operino nel territorio regionale;

b) che la loro attività sia attinente precipuamente alle comunità regionali;

c) che coinvolgano risorse intellettuali e locali;

d) che riflettano caratteristiche storiche di aree culturali locali;

e) che offrano servizi culturali finalizzati precipuamente alla comunità regionale.

Art. 5.

La dichiarazione di interesse locale avviene con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio e della competente commissione consiliare permanente, che devono essere espressi perentoriamente entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione.

Trascorso inutilmente tale termine la giunta regionale delibera prescindendo dal parere.

Art. 6.

Gli enti e istituzioni, ottenuto il riconoscimento di « interesse locale », sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l'attività.

La dichiarazione può essere revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse modalità della concessione.

Art. 7.

Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell'interesse locale, debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di conservazione degli archivi.

Art. 8.

Gli enti e le istituzioni dichiarate di « interesse locale », ai sensi della presente legge, possono essere ammessi ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in materia di biblioteche, archivi, musei.

Art. 9.

Norma transitoria

Gli enti interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al presidente della Regione istanza per il riconoscimento.

Entro i sei mesi successivi dal termine di scadenza di cui innanzi la Regione deve provvedere in merito.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 dicembre 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 59.

Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981: « Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici ».

(*Pubblicata nel suppl. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *dell'11 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

NORME TRANSITORIE

L'art. 12 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Nel primo anno di attuazione della presente legge la scadenza prevista dall'art. 7 è prorogata fino al 31 marzo 1982 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 dicembre 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 60.

Concessione di contributi ai comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

(*Pubblicata nel suppl. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *dell'11 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopo della legge

La Regione, in attuazione dei principi stabiliti nell'art. 5 dello statuto, concede contributi ai comuni per la elaborazione e/o revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 19 maggio 1976, n. 398, nonché del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Art. 2.

Destinatari dei contributi

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai comuni singoli o associati.

Art. 3.

Requisiti dei piani

Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita deve rispecchiare le finalità previste dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 19 maggio 1976, n. 398 e 14 ottobre 1974, n. 524.

Art. 4.

Misura del contributo

Il contributo, nel limite dello stanziamento di cui al successivo art. 9, non può superare la misura del 60 % delle spese sopportate da ciascun comune e comunque non può essere superiore all'importo di L. 200 (duecento) per abitante.

La popolazione del comune è quella risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Per i comuni associati la misura del contributo di cui al primo comma è maggiorata del 25 %.

Art. 5.

Comuni in possesso del piano

I comuni, che hanno già approvato il piano di cui alla legge n. 426 dell'11 giugno 1971, per essere ammessi a contributo, devono integrarlo del piano relativo al commercio ambulante previsto dalla legge n. 398 del 19 maggio 1976 e provvedere alla redazione del piano per i pubblici esercizi di cui alla legge n. 524 del 14 ottobre 1974.

I comuni in possesso del piano, che non si sono avvalsi di incarichi esterni, possono comprendere, ai fini della documentazione di spesa, le somme eventualmente pagate per la rilevazione statistica, quelle per lavoro straordinario, premi o gettoni corrisposti ai dipendenti che hanno collaborato alla redazione del piano.

Art. 6.

Concessione del contributo

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dal comune al presidente della giunta regionale entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia di deliberazione esecutiva con la quale:

viene deciso di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

viene affidato l'eventuale incarico tecnico e ne vengono disciplinate le modalità di espletamento;

viene approvato il preventivo di spesa;

viene impegnata la relativa somma sull'apposito capitolo di bilancio.

Qualora alla elaborazione del piano provvedono comuni associati, entro mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge devono deliberare e comunicare al presidente della giunta regionale la volontà di associarsi; in tal caso, la domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da copia delle deliberazioni esecutive di tutti i comuni associati con le quali:

viene decisa la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento delle reti di vendita;

viene affidato l'eventuale incarico tecnico e ne vengono disciplinate le modalità di espletamento;

viene approvato il preventivo di spesa;

viene impegnata la relativa somma sugli appositi capitoli di bilancio.

Il contributo è concesso con delibera della giunta regionale.

Art. 7.

Erogazione del contributo

Per ottenere l'erogazione del contributo i comuni indicati all'art. 2 devono trasmettere all'assessorato regionale all'industria, commercio e artigianato copia dei piani approvati a norma dell'art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni, nonché copie delle delibere di liquidazione delle spese, entro il termine perentorio di un anno dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente art. 6.

L'erogazione del contributo è disposta con delibera della giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 8.

Poteri sostitutivi

Qualora entro i termini previsti dal precedente art. 6 i comuni interessati non abbiano deliberato di procedere alla elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, il presidente della giunta regionale eserciterà il potere sostitutivo previsto dall'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 è istituito il seguente capitolo di spesa:

Cap. 08102 con la denominazione « concessione di contributi ai comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita » . . . . . . L. 400.000.000

Al bilancio dell'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 08102. — Concessione di contributi ai comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita . . L. 400.000.000

In diminuzione:

Cap. 16204. — Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione - Contributi ai comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita . . . L. 400.000.000

Per gli anni successivi l'onere finanziario sarà definito con la relativa legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 dicembre 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 61.

Personale delle biblioteche degli enti locali - Integrazione alla legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979 e attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *dell'*11 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11 della legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979 e per garantire il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, assicurano alle biblioteche ed ai sistemi bibliotecari personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

I regolamenti organici degli enti locali devono prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprendervi di norma i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che l'ente locale dovrà bandire comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno per esami e titoli, dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e archivistica.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n. 22 del 17 aprile 1979, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, nonché della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o da altri enti pubblici o da enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

Della commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o più esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale.

Art. 3.

Gli enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, possono prevedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, primo comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art. 2, primo comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti.

ATTUAZIONE ART. 47 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616

Art. 4.

La giunta regionale, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979, ed ai sensi del secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai comuni del personale dei beni in dotazione al Servizio nazionale di lettura.

Detto patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell'ente locale o del sistema bibliotecario cui il comune aderisce.

In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'ente locale è tenuto ad utilizzare tali servizi per assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalità e le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22.

Art. 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori degli ex sistemi bibliotecari di Foggia e di Lecce devono compilare l'elenco del materiale librario e delle attrezzature acquistati con i fondi destinati al soppresso Servizio nazionale di lettura e per la biblioteca centrale e per quelle associate.

Copie di detti elenchi datati e firmati saranno trasmesse una alla giunta regionale, una all'amministrazione provinciale ed una al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

Art. 6.

Il personale delle biblioteche aderenti al soppresso Servizio nazionale di lettura, di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977, è trasferito ai comuni sedi dei servizi del provvedimento che lo integreranno nelle strutture previste dagli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979.

Detto personale viene inquadrato nei ruoli organici degli enti locali, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1982.

A partire dal 1° gennaio 1982 i comuni dovranno prevedere oneri relativi al personale indicato al comma precedente, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 7.

Il personale che non rientra nell'ipotesi normativa di cui al precedente articolo, comunque in servizio al 31 dicembre 1976 e tuttora in costanza di rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici e servizi di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito ai comuni nel rispetto del rapporto di lavoro a quella data vigente per ciascuno degli interessati.

Nell'espletamento di eventuali concorsi riservati, che i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa che regola i ruoli organici degli enti locali, intendano bandire, si terrà conto del servizio prestato in precedenza.

La prova del concorso, attestante idoneità, consisterà:

a) in un accertamento pratico a carattere professionale in materia di catalogazione e schedatura;

b) in un esame orale su temi di cultura generale e nozioni in materia di bibliografia, biblioteconomia nonché sulla organizzazione delle biblioteche statali o di enti locali e di interesse locale.

Art. 8.

La regione Puglia, in applicazione della presente legge, terrà conto, nella erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979, delle necessità finanziarie dei comuni destinatari del personale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 dicembre 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1981, n. **62**.

Approvazione bilancio di previsione predisposto dallo I.R.I.I.P. per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *dell'*11 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato l'allegato bilancio di previsione dell'I.R.I.I.P. per l'esercizio finanziario 1981 con le seguenti risultanze:

Entrate: bilancio di competenza 1981 . L. 593.000.000
Uscite: bilancio di competenza 1981 . L. 593.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 dicembre 1981

QUARTA

(*Omissis*).

(461)

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1982, n. **1**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *dell'*8 *gennaio* 1982)

(*Omissis*).

(669)

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1982, n. **2**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1982, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981, approvato con legge regionale 23 giugno 1981, n. 33, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio regionale per il 1981, nei limiti di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 14 gennaio 1982

QUARTA

(670)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1982, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per i primi quattro mesi dell'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 20 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982, e comunque non oltre il 30 aprile 1982, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982, deliberato dalla giunta regionale in data 25 novembre 1981 e già depositato presso il consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 gennaio 1982

ANDRIONE

(671)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. **57**.

Indennità spettanti ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo - sezione lavori pubblici.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo - sezione lavori pubblici, di cui all'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1978, n. 32, che non siano dipendenti della Regione, è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1981, un gettone individuale di presenza di L. 30.000 (trentamila) per ogni giornata di partecipazione alle sedute della sezione stessa e delle relative sottosezioni.

Art. 2.

Ai predetti componenti che, per partecipare alle sedute, debbono spostarsi dalla loro sede ordinaria di lavoro, spetta una indennità forfettaria di trasferta di L. 10.000 (diecimila) per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di trasporto nel limite del costo del biglietto di 1ª classe e degli eventuali supplementi, qualora si viaggi in ferrovia o su altri mezzi di linea ovvero nella misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso nonché il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

Art. 3.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, presumibilmente valutabile per l'anno 1981 in L. 20.000.000 (ventimilioni), si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 dicembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1981, n. **58**.

Concorso regionale alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo concorre alle spese di gestione per l'espletamento delle funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciali e regionali, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione delle imprese stesse.

Art. 2.

Alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della regione Abruzzo, presso le quali operano la commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, la Regione concede un contributo annuale per le spese di funzionamento delle predette commissioni, sulla base del costo medio annuo per artigiano.

Tale costo medio viene annualmente computato dalla commissione regionale e dalle commissioni provinciali per l'artigianato in relazione alla attività espletata, e comunicato alla giunta regionale, settore artigianato, entro il mese di marzo dell'anno successivo, con una relazione analitica ed illustrativa delle spese sostenute, dedotte le entrate per diritti di segreteria.

Art. 3.

La giunta regionale determina e liquida alla unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura d'Abruzzo il contributo regionale di cui agli articoli precedenti entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in L. 300.000.000, si fa fronte introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2063. — Interventi speciali a sostegno dell'artigianato - in diminuzione . . . . . . L. 300.000.000

Cap. 2031. — (Di nuova istituzione nel sett. 20, tit. I, sez. X, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Concorso regionale per le spese di funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato - in aumento L. 300.000.000

Per gli anni successivi al 1981, le relative leggi di bilancio determinano, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, gli oneri per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale riguardante il settore artigianato.

Art. 5

La presente legge produce effetti dal 1° gennaio 1979 e sarà valida finché la Regione non disciplinerà con apposita legge la materia concernente le commissioni provinciali e la commissione regionale per l'artigianato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 dicembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1981, n. **59**.

Interventi straordinari della Regione in favore degli sfrattati.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Nel quadro dell'azione propulsiva ed assistenziale volta ad assicurare l'equilibrata convivenza della comunità abruzzese, in armonia con i principi costituzionali e statutari, la Regione contribuisce al superamento delle situazioni di emergenza cau-

sate, nei centri abitati più popolati, dalla risoluzione forzosa di contratti di locazione di immobili abitativi non bilanciata dalla contestuale reperibilità di abitazioni sostitutive nel patrimonio edilizio locale.

Art. 2.
Complessi abitativi per alloggio provvisorio

E' autorizzata la concessione di finanziamenti straordinari ai comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, per la realizzazione, nei rispettivi capoluoghi, frazioni e zone satelliti, di complessi edilizi da adibire ad alloggi provvisori dei nuclei familiari che, a seguito di provvedimento coattivo dell'autorità giudiziaria o di transazione resa esecutiva dalla stessa, debbano rilasciare la casa di abitazione tenuta in locazione o in uso e non abbiano possibilità di accedere ad altra abitazione per l'accertata carenza di immobili abitativi disponibili nel centro abitato.

Art. 3.
Finanziamenti

Ai finanziamenti di cui all'articolo precedente è destinata la somma di L. 20.000.000.000 (ventimiliardi).

I relativi stanziamenti di bilancio sono ripartiti come segue:

a) per il 20%, in parti uguali, tra i comuni capoluoghi di provincia;

b) per il restante 80%, tra i comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ivi compresi quelli sub/*a*, secondo il numero degli abitanti residenti in ciascun comune alla data del 31 dicembre 1980, in base ai dati ISTAT.

Art. 4
Interventi

I comuni utilizzano le quote di finanziamento di loro pertinenza per la costituzione dei complessi edilizi abitativi previsti dall'art. 1.

Effettuano, allo scopo e secondo l'ordine di priorità risultante dalla elencazione, gli interventi appresso indicati:

1) acquisto di alloggi costruiti in base alle convenzioni previste dall'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il prezzo fissato dal secondo comma di tale norma;

2) acquisto di alloggi con le caratteristiche tipologiche di cui agli articoli 16, 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) acquisto di alloggi con superficie superiore a quella indicata nel terzo comma del citato art. 16 della legge n. 457/1978, con il limite massimo di 120 mq per unità abitativa;

4) acquisto e risanamento di immobili degradati, purché l'intervento di recupero sia eseguibile entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

5) recupero ai fini abitativi di immobili di proprietà dei comuni interessati, quando i lavori necessari siano eseguibili entro il termine di cui al punto precedente.

Per l'emanazione, il controllo e l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla programmazione e all'attuazione dei suddetti interventi, i comuni osservano le norme del loro ordinamento.

Art. 5.
Divieti

E' escluso, in ogni caso, l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 o costruiti in difformità dei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 6.
Offerta di vendita

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari disposti a vendere immobili abitativi per le esigenze della presente legge, devono presentare al comune, nel cui ambito territoriale insistono gli immobili, offerta di vendita contenente gli elementi di cui all'art. 7 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dichiarata contestualmente irrevocabile per il periodo di giorni centoventi dalla data di presentazione.

Il prezzo dei predetti immobili non può superare il valore locativo calcolato secondo i criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e maggiorato del 20 per mille.

Art. 7.
Assegnazione alloggi

Gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi della presente legge sono iscritti nel patrimonio indisponibile dei comuni, per quanto di rispettiva competenza, e sono da essi assegnati in temporanea abitazione ai nuclei familiari versanti nella condizione di cui all'art. 2.

Gli stessi nuclei familiari sono privilegiati nell'accesso agli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata finanziati con leggi regionali e statali.

Gli alloggi che risultino in eccedenza al fabbisogno di cui al primo comma, possono essere assegnati, in regime di provvisoria sistemazione abitativa:

a) in favore di inquilini di abitazioni da ristrutturare o risanare a cura di enti pubblici, limitatamente alla durata dei relativi lavori;

b) a coloro che per ragioni di forza maggiore, diverse dalla risoluzione forzosa dei contratti di locazione, restino privati dell'abituale abitazione.

Art. 8.
Durata del rapporto

La concessione degli alloggi a norma del precedente articolo non può aver durata superiore ad un anno e può essere rinnovata per la stessa durata soltanto nel caso che, alla scadenza del termine, continui a permanere l'originario stato di necessità dell'assegnatario rispetto all'abitazione.

Art. 9.
Canoni

Gli assegnatari degli alloggi devono versare al comune un canone mensile in misura pari:

1) al 25% dell'equo canone, quando il reddito familiare non sia di entità superiore alla somma di una pensione sociale con una pensione minima dell'I.N.P.S.;

2) al 50% dell'equo canone, se il reddito familiare non superi l'importo di L. 6.875.000 al netto delle detrazioni previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) all'equo canone, se il reddito familiare superi il limite di cui al punto precedente.

Le entrate costituite dai canoni anzidetti sono impiegate per la gestione degli immobili nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Nel caso che risultino in eccedenza a dette necessità, la parte residuale può essere utilizzata per incrementare il patrimonio immobiliare costituito ai sensi della presente legge.

Art. 10.
Programmi esecutivi

All'acquisizione degli alloggi e alla relativa assegnazione e gestione i comuni, beneficiari dei finanziamenti, provvedono sulla base di un programma adottato dai rispettivi consigli comunali entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'anzidetto programma deve essere articolato come segue:

1) criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti aventi titolo all'assegnazione degli alloggi;

2) criteri per la scelta degli alloggi da acquistare o realizzare;

3) elenchi degli alloggi da acquistare con indicazione dell'ubicazione, del costo di cessione, della tipologia costruttiva e della eventuale convenzione;

4) progetti relativi ad eventuali lavori di recupero, con precisazioni dei modi e dei tempi della esecuzione;

5) criteri per la gestione degli alloggi nonché per la riscossione ed utilizzazione dei canoni.

Art. 11.
Attuazione dei programmi

I programmi di cui all'articolo precedente sono inviati alla giunta regionale, settore politica della casa, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione della presente legge e divengono esecutivi, ove la stessa giunta regionale non sollevi obiezioni in ordine alle loro regolarità, entro i successivi trenta giorni.

I comuni interessati sono tenuti a dare attuazione al programma esecutivo nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultimo termine suddetto.

Qualora i comuni non curino gli adempimenti di cui ai commi precedenti, la giunta regionale, su proposta del settore per la politica della casa, può diffidare l'ente inadempiente a provvedere, entro un congruo termine e, ove tale termine decorra infruttuosamente, può nominare un commissario *ad acta* per l'espletamento degli adempimenti omessi.

Art. 12.

Accreditamento dei fondi ai comuni

I fondi di cui all'art. 3 sono ripartiti tra i comuni aventi diritto con deliberazione della giunta regionale ed accreditati alle tesorerie dei comuni medesimi con decreto del presidente della giunta regionale.

L'accreditamento è disposto con il vincolo della destinazione dei fondi ai fini della presente legge con conseguente, diretta responsabilità degli amministratori e dei tesorieri per eventuali diverse destinazioni delle somme assegnate.

Gli interessi previsti dalle convenzioni di tesoreria, che maturino sulle somme accreditate nel periodo in cui restano depositate, sono utilizzati per incrementare le somme medesime in vista della loro specifica destinazione.

Nel caso che non sussista la necessità del predetto incremento, gli interessi maturati sono versati alla tesoreria regionale, fornendosene la prova nel rendiconto di cui all'articolo successivo.

Art. 13.

Rendicontazione

A fronte delle somme accreditate in loro favore, i comuni, scaduto il termine finale per il compimento delle operazioni previste dalla presente legge, rimettono entro i successivi tre mesi alla giunta regionale, settore politica della casa, il rendiconto delle spese sostenute corredato della documentazione giustificativa e di una relazione illustrativa sui risultati conseguiti.

Il rendiconto, dopo il prescritto esame dell'ufficio riscontro presso la ragioneria regionale, è ammesso a discarico, su proposta dello stesso ufficio, con deliberazione della giunta regionale.

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

Cap. 2399. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti ulteriori programmi in sviluppo - in diminuzione . . . . . . L. 4.000.000.000

Cap. 2364. — (Di nuova istituzione nel sett. 23, tit. II, sez. VII, ctg. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato: « Interventi straordinari in favore degli sfrattati » - in aumento . . . . . . L. 4.000.000.000

La partita n. 9, istituita con legge regionale 3 settembre 1981, n. 37, nell'elenco n. 5, allegato al predetto bilancio, è soppressa.

La restante somma di lire 16 miliardi sarà iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 1982, ricorrendo, ove necessario, ad operazioni creditizie.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 dicembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1981, n. 60.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 5, concernente interventi per la realizzazione di opere sanitarie per il triennio 1978-80.

(*Pubblicata nell'ediz. straord del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 27 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 5, è così modificato:

« La Regione, nel quadro del piano regionale di sviluppo e nei limiti dei fondi stanziati in bilancio con la prevista riserva delle somme destinate nei progetti speciali, interviene per la costruzione, la ristrutturazione, il completamento di poliambulatori e di centri sanitari da utilizzarsi per le attività di medicina preventiva, di educazione sanitaria, di diagnosi e cura extraospedaliera, di recupero e di rieducazione funzionale ».

Al secondo comma del suddetto articolo sono aggiunte le parole: « sulla base dei criteri prefissati dal consiglio medesimo ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 5, sono soppresse le parole: « sezione lavori pubblici ».

Il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dai seguenti: « La realizzazione è affidata, mediante concessione, all'unità locale socio-sanitaria nel cui territorio le opere sono ubicate.

Ciascuna opera è attribuita al patrimonio del comune in cui è collocata, con vincolo di destinazione all'unità locale socio-sanitaria della quale il comune medesimo fa parte ».

Al terzo comma dello stesso art. 2 la dizione: « Per la realizzazione dei progetti di massima » è sostituita dalle parole: « Per i fini di cui al primo comma e per il conferimento di eventuali incarichi di consulenza o per la redazione di progetti-tipo ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 5, le parole: « ai comuni interessati » sono sostituite dalle parole: « alle unità locali socio-sanitarie interessate ».

Al secondo comma del medesimo art. 3 la dizione: « i comuni sono tenuti » è sostituita dalla espressione: « le unità locali socio-sanitarie sono tenute ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 5, dopo la parola: « progetti » sono aggiunte le parole: « all'affidamento dei lavori ».

Art. 5.

All'onere complessivo di L. 18.003.100.000 si fa fronte con i fondi già stanziati nel cap. 894 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1981 approvato con la legge regionale 5 maggio 1981, n. 14.

L'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 5, è soppresso.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 dicembre 1981

NENNA D'ANTONIO

(706)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1981, n. 61.

Assestamento e variazioni del bilancio di previsione 1981.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del 21 dicembre* 1981)

(*Omissis*).

(707)

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1982, n. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 42, recante interventi per la promozione e la diffusione della cultura e dell'informazione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale n. 42 del 30 maggio 1980, le parole « per gli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 » sono sostituite con le parole « per gli anni scolastici 1981-1982 e 1982-1983 ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale n. 42 del 30 maggio 1980, le parole « pubbliche e legalmente riconosciute » sono sostituite con le parole « pubbliche o legalmente riconosciute »; dopo le parole « gestione diretta » sono aggiunte le parole « e convenzionati ».

Nel penultimo rigo dello stesso articolo, tra le parole « culturale » e « scelti » va inserita la frase « e di due periodici ».

Art. 3.

Le parole « Associazione regionale della Stampa » di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 42 sono sostituite con le parole « Ordine regionale dei giornalisti d'Abruzzo ».

Al terzo rigo del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 42 del 30 maggio 1980, tra la parola « richiesta » e la preposizione « alla » si inserisce « entro il 20 agosto ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 42/80 è così modificato: « I consigli di istituto, esaminate le proposte, le trasmettono alla giunta regionale, nei termini di cui al successivo art. 6 e nei limiti di cui al successivo art. 5 ».

Art. 5.

Norma transitoria

Per l'anno scolastico 1981-82 i termini previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 42 del 30 maggio 1980 sono spostati rispettivamente al 15 dicembre e al 30 dicembre 1981.

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 42/1980 le parole « Associazione regionale della stampa » sono sostituite con « Ordine regionale dei giornalisti d'Abruzzo ».

Art. 7.

L'Art. 9 della legge regionale n. 42 del 30 maggio 1980 è così modificato:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato, per l'anno 1981, in L. 100.000.000.

Alla relativa spesa si provvede:

quanto a L. 50.000.000 con lo stanziamento iscritto al cap. 643 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

quanto a L. 50.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2808 del predetto stato di previsione della spesa e contestuale incremento di L. 50.000.000 per competenza e cassa, del cap. 643 della spesa del ridetto bilancio 1981.

La partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1981, è ridotta della corrispondente somma di L. 50.000.000.

Per gli anni successivi al 1981, le leggi di bilancio determinano i relativi oneri ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 ».

Art. 8.

All'art. 9 della legge regionale n. 42 del 30 maggio 1980 è aggiunto il seguente art. 10: « Per effetto del disposto di cui al precedente art. 9, l'art. 23 della legge regionale di approvazione del bilancio 1981, n. 14 del 5 maggio 1981, è sostituito dal seguente: « Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 42, è determinato in L. 100.000.000 l'onere per gli interventi per la diffusione della cultura e della informazione iscritto al cap. 643 ».

L'art. 10 della predetta legge n. 42 del 30 maggio 1980 diventa art. 11.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1982, n. 2.

Modifiche ed integrazioni all'art. 19 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 è modificato e integrato come segue:

« Gli operatori turistici che hanno presentato, alla Cassa per il Mezzogiorno, istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di iniziative turistico-alberghiere non ancora ammesse, dalla Cassa medesima, a istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, ovvero presentate dopo tale data alla Cassa e da questa trasmesse alla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera *b*), della legge 2 maggio 1976, n. 183, possono essere ammessi a finanziamento per le stesse opere che hanno formato oggetto della richiesta, anche se i relativi lavori sono stati iniziati prima del 6 marzo 1976 e sempreché i lavori stessi risultino iniziati o ultimati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1982, n. 3.
Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 28 gennaio 1982*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse zootecniche minori e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive ed agricole nel rispetto delle risorse ambientali, la regione Abruzzo assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzarne i prodotti, a tutelare la razza ligustica ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascoli per le api, anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole con particolare riguardo alla frutticoltura.

La Regione promuove ed attua studi ed indagini sull'apicoltura ed adotta iniziative volte a diffondere le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore, e attua programmi di intervento a sostegno dell'attività apistica.

Art. 2.
Commissione apistica regionale

E' costituita la commissione apistica regionale, con sede presso il settore agricoltura della giunta regionale.

Essa e istituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:

dal componente della giunta preposto al settore agricoltura o un suo delegato che la presiede;

dai quattro presidenti dei consorzi apistici provinciali presenti nella Regione, o rispettivi delegati;

da un tecnico designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise;

da due esperti particolarmente qualificati in materia di apicoltura e da due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole operanti a livello regionale, nominati dal consiglio regionale.

Funge da segretario della commissione un dipendente della Regione con qualifica non inferiore al settimo livello.

La commissione apistica regionale esprime pareri e proposte sulle iniziative e gli interventi utili a perseguire le finalità di cui all'art. 1.

Essa si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni volta che ne sia richiesta da almeno due consorzi apistici provinciali.

Ai componenti della commissione compete il trattamento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni.

Alla relativa spesa si fa fronte, per l'anno 1981, con i fondi stanziati sul cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 3.
Programmi di intervento

La Regione finanzia annualmente programmi di intervento per le seguenti iniziative:

a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio delle attività apistiche, con l'esclusione degli automezzi;

c) allevamento di api regine selezionate;

d) servizio impollinazione frutteti;

e) svolgimento di corsi professionali di formazione o di aggiornamento;

f) organizzazione di conferenze e convegni, nonché studi, ricerche e pubblicazioni;

g) assistenza tecnica agli apicoltori e attività promozionali per la migliore conoscenza e diffusione dei prodotti dell'apicoltura;

h) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari;

i) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con preferenza per le cooperative di apicoltori.

Per le iniziative di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*), *d*) ed *i*), può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa, o il prestito a tasso agevolato di cui agli articoli 37 e 38 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10 e successive modificazioni.

I due benefici non sono cumulabili, eccetto che per le iniziative di cui al punto *i*), in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Per le restanti iniziative, può essere concesso il contributo in conto capitale, sino al 70% della spesa ammessa.

Art. 4.
Approvazione programma annuale

Il programma annuale di intervento predisposto dalla commissione apistica regionale entro il mese di giugno di ciascun anno, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Il programma viene formulato sulla base del riparto percentuale della spesa, fra i vari tipi di intervento.

Art. 5.
Beneficiari

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 3:

gli apicoltori che esercitano l'attività nel territorio regionale e che risultino iscritti ad un consorzio apistico provinciale, purché in regola con la denuncia annuale prescritta dal successivo art. 8;

le cooperative di apicoltori ed i loro consorzi;

i consorzi apistici provinciali istituiti e regolati dai decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 2079 e 17 marzo 1927, n. 614, e successive modificazioni.

Art. 6.
Spese di gestione

Per le spese di gestione degli alveari, con particolare riguardo agli acquisti di alimenti per la nutrizione suppletiva delle api in annate avverse, la Regione può concedere prestiti di durata annuale a tasso agevolato.

Art. 7.
Compiti delle UU.LL.SS.

Le UU.LL.SS. attuano gli interventi sanitari a tutela della apicoltura, diffondono le norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovono sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici anche in collaborazione con i consorzi apistici provinciali.

Art. 8.
Denuncia alveari

I possessori e detentori di alveari di qualunque tipo devono fare denuncia ai consorzi apistici provinciali competenti per territorio entro il 31 marzo di ogni anno, specificando se si tratta di alveari stanziali o nomadi. La mancata denuncia, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, esclude l'apicoltore dai benefici previsti dalla presente legge.

E' obbligatorio esporre in modo visibile presso gli apiari, sia stanziali che nomadi, un cartello rilasciato dal consorzio al momento della denuncia annuale, riportante data e numero di iscrizione, generalità e recapito dell'apicoltore.

Art. 9.
Denuncia malattie

E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo, di denunciare all'U.L.SS. ed al consorzio apistico provinciale competenti per territorio, le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea e varroasi.

Al ricevimento della denuncia l'U.L.SS. provvede gratuitamente agli interventi diagnostici e prescrive gli interventi necessari al risanamento, comunicandoli all'interessato ed al consorzio apistico provinciale competente per territorio

Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso strettamente connesse, all'apicoltore è riconosciuto il diritto di usufruire dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, con carattere di priorità.

Art. 10.

Materiale infetto

E' proibito esporre, o lasciare a portata delle api, il miele, i favi ed il materiale infetto, o sospetto di malattia, di cui allo articolo precedente. E' fatto, altresì, divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti, o sospetti di malattia.

Art. 11.

Distanze per gli alveari

Tra gli apiari o gruppi di alveari fissi e tra i fissi ed i nomadi, nonché tra i nomadi, devono intercorrere distanze superiori a due chilometri.

In detto ambito non può essere collocato nessun apiario il cui numero di alveari, sommato a quelli già inscriti, risulti superiore a 50.

Art. 12.

Disciplina del nomadismo

Gli apicoltori che intendono esercitare il nomadismo nell'ambito del territorio della regione Abruzzo, devono preventivamente notificare il trasferimento al consorzio apistico della provincia in cui sarà installato l'apiario.

Detta notificazione deve indicare la consistenza dell'apiario, la località di destinazione, la durata di trasferimento e la data della permanenza. Essa deve pervenire al consorzio prima del trasferimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con i seguenti allegati:

a) certificato sanitario, di cui al successivo art. 14;

b) ricevuta del versamento dei diritti, di cui al penultimo comma del seguente art. 13.

La mancanza anche di uno degli allegati, comporta la nullità della notifica.

Art. 13.

Compiti dei consorzi apistici provinciali

I consorzi apistici provinciali, ove accertino che non vengano soddisfatte le procedure di cui al precedente art. 12, ingiungono l'immediata rimozione dell'apiario e segnalano la trasgressione alle autorità competenti, per la comminazione delle sanzioni previste dalla legge.

I consorzi apistici provvedono, inoltre, alla esecuzione, a mezzo dei propri esperti, degli opportuni controlli sanitari degli apiari nomadi e alla denuncia alle competenti autorità sanitarie, degli apiari che dovessero risultare eventualmente affetti da malattie infettive o diffusive.

A titolo di rimborso delle spese previste per gli adempimenti indicati nei commi precedenti, gli apicoltori interessati sono tenuti a versare, all'atto della presentazione della notifica di cui al precedente articolo, sul conto corrente postale del consorzio apistico, L. 300 per ogni alveare.

La mancata o tardiva presentazione della notifica di trasferimento di apiari da parte degli apicoltori, comporta l'esclusione dai benefici di cui al precedente art. 3, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi vigenti.

Art. 14.

Certificato sanitario

La vendita di api vive o il trasferimento di alveari, possono avvenire solo quando questi siano accompagnati da un certificato che ne attesti la sanità e la loro provenienza da allevamento sano e sito in zona non infetta, rilasciato da non oltre trenta giorni dalla competente autorità sanitaria.

Art. 15.

Trattamenti antiparassitari

Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee con insetticida, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali. Il divieto comprende anche il trattamento degli alberi non fioriti se sono in fioritura le vegetazioni sottostanti.

Il presidente della giunta regionale pubblica e diffonde le norme disciplinari per i trattamenti antiparassitari e fitoiatrici, con appositi decreti, previa deliberazione del Consiglio regionale.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato al comune, che si avvale dei propri agenti.

Ai trasgressori si applica, da parte del comune, la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000, con le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi confluiscono nella cassa dell'ente che ha accertato l'infrazione.

Art. 16.

Formazione professionale

L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura, nell'ambito dei programmi didattici regionali attuati a norma della legislazione vigente.

Art. 17.

Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti dell'apicoltura, ove effettuata direttamente dagli apicoltori singoli e associati, è regolata dalle norme vigenti nei riguardi dei produttori agricoli.

Art. 18.

Procedure amministrative

Per gli interventi previsti dalla presente legge, si osservano le procedure amministrative fissate dalle leggi regionali vigenti in materia di agricoltura, sia per la concessione di contributi e dei prestiti, sia per l'applicazione delle direttive comunitarie.

Art. 19.

Richiamo alle leggi statali

Restano in vigore, per quanto applicabili, le norme fissate dalle leggi dello Stato in materia, e le attribuzioni di altre amministrazioni pubbliche in ordine alla vigilanza ed alla applicazione della sanzione amministrativa.

I contributi straordinari a favore dei consorzi apistici già a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono stabiliti nel programma annuale di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 20.

Norma transitoria

In via transitoria, per la prima applicazione del disposto della presente legge, la giunta regionale propone il finanziamento delle iniziative relative all'anno in corso, anche prima dell'insediamento della commissione apistica regionale, in deroga alla procedura fissata dal precedente art. 4.

Art. 21.

Norma finanziaria

Per gli interventi in applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 150.000.000 che grava sul cap. 1048 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981.

Per gli anni successivi, la spesa sarà determinata dalle singole leggi di bilancio.

Art. 22.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 gennaio 1982.

NENNA D'ANTONIO

(703)

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1982, n. 4.

Norme di integrazione al titolo II della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 - Normativa organica sul turismo relativo a: piani di intervento per gli impianti sportivo-ricreativi e di fruizione del tempo libero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del 29 gennaio 1982*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al titolo II della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, sono apportate le seguenti integrazioni:

All'art. 25, dopo il seconda comma, è aggiunto il seguente comma: « Con la osservanza delle indicazioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti, è consentito, inoltre, agli enti delegatari di utilizzare il contributo finanziario della Regione per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivo-ricreativi privati, esistenti ».

All'art. 26, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: « Per le iniziative assunte dagli enti delegatari in merito all'acquisizione in proprietà di impianti sportivo-ricreativi privati, esistenti, la spesa ammessa comprende il prezzo d'acquisto pattuito e gli oneri di stipulazione e registrazione del contratto ».

Al primo comma dell'art. 27, dopo le parole « uffici tecnici regionali del genio civile » è aggiunta la dizione « o gli uffici tecnici delle comunità montane territorialmente competenti, ovvero mediante affidamento di incarico a liberi professionisti come previsto dall'art. 285 del testo unico del 1934 ».

All'art. 29, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma: « Il ricorso alla trattativa privata, con provvedimento motivato degli enti delegatari, è anche ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto di immobili di proprietà privata adibiti ad uso sportivo;

4) per lavori complementari non considerati nel contratto originario che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizioni che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere, tecnicamente od economicamente, separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 % dell'importo del contratto originario;

5) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori constringesse ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

6) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 50 milioni. In tali casi le opere, le forniture e i lavori di eguale natura, devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1) e 6) devono essere interpellate più imprese e comunque, in numero non inferiore a 3 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) *o frazione* di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul *c/c* postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1982, n. **5.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 (Terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1982, n. **6.**

Contributi ai comuni per il completamento di ospedali clinicizzati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere di completamento degli ospedali clinicizzati di Chieti e L'Aquila, già ammesse a contributo dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1969, n. 80 e successive modificazioni, la Regione corrisponde ai comuni di Chieti e L'Aquila un contributo costante annuo per l'ammortamento dei mutui che i medesimi comuni assumeranno con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 30 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art. 2.

Il contributo regionale di cui al precedente articolo è stabilito in misura pari alla differenza tra l'annualità di ammortamento dei mutui e l'importo dei contributi già concessi dallo Stato.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, il contributo della Regione sarà corrisposto direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento dei relativi mutui e per l'intero periodo di ammortamento alle relative scadenze.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.533 milioni annui per anni venti, si provvede, a decorrere dall'anno 1982, utilizzando una quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

(709)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820510)